

Taranto.li

Spett.le .

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

643

Il sottoscritto LANZILLOTTA CATALDO, dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di EX DIRIGENTE con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- ☐ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione

Curriculum Personale

In attesa, porgo distinti saluti.

AMAT s.p.a. 11453
Prot. In arrivo
Del 08 GIU. 2005

P	- PRESIDENTE	☐
VP	- VICE PRESIDENTE	☐
D	- DIRETTORE	☐
DA	- DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	- CONTRATTI APPALTI	☐
UI	- INFORMATICA	☐
UE	- ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	- PERSONALE	☐
UAG	- AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	- SEGRETERIA	☐
UT	- TECNICA	☐
UF-PT	- UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA	☐

Taranto li. 08/06/05

L'Agente

Lanzilotta Cataldo

Firma di Cataldo
al P.D.
Fondaco

Taranto.li

Spett.le

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

643

Il sottoscritto LAZZAROTTO CATALDO, dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di EX DIRIGENTE con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- ☐ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione

Curriculum Personale

In attesa, porgo distinti saluti.

AMAT s.p.a.

Prot. In arrivo

Del 08 GIU. 2005

P	- PRESIDENTE	☐
VP	- VICE PRESIDENTE	☐
D	- DIRETTORE	☐
DA	- DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	- CONTRATTI APPALTI	☐
UI	- INFORMATICA	☐
UE	- ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	- PERSONALE	☐
UAG	- AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	- SEGRETERIA	☐
UT	- TECNICA	☐
UF-PT	- UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA	☐

Taranto li. 08/06/05

L'Agente

Lazzarotto Cataldo

Cete cope Dou. Fouxee 6.6.05

STUDIO LEGALE DE FEIS
Avv. Prof. FRANCESCO DE FEIS
Patrocinante in Cassazione
Revisore Contabile
Piazza Castello, 3 74100 TARANTO
Tel./Fax 099 4714895 Cell. 347 7744606
www.defeis.it
C.F. DFS FNC 41A01 A321T
P.IVA 00172540734

Spett.le AMAT spa

Via C.Battisti n. 657

74100 Taranto

Oggetto: Lanzillotta Cataldo/ AMAT- sent. Cass. Civ. n. 5902/99

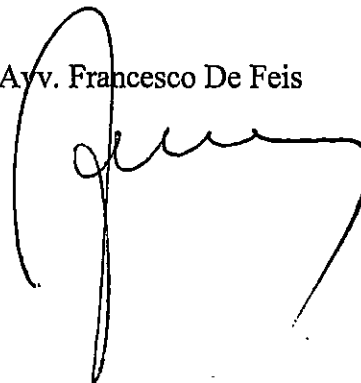
Invio, in allegato alla presente, la sentenza in oggetto indicata, con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Lanzillotta Cataldo. Vi invito inoltre a corrispondermi le competenze maturate nel giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, ammontanti a complessivi € 2.000,00 oltre Iva, Cap e rimborso spese generali, così come liquidate nella parte dispositiva della predetta sentenza.

Con l'occasione porgo distinti saluti

Taranto li, 1.04.2005.

Avv. Francesco De Feis

estello



AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. **7277**
Del **06 APR. 2005**

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☒
US	-SEGRETARIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☒

Aula 'A'



GREZ.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Marino Donato SANTOJANNI

- Presidente -

R.G.N. 6670/9

Dott. Alberto

SPANO'

- Consigliere -

Cron. 17305

Dott. Natale

CAPITANIO

- Consigliere -

Rep.

Dott. Corrado

GUGLIELMUCCI

- Rel. Consigliere -

Ud. 18/12/98

Dott. Raffaele

FOGLIA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

sul ricorso proposto da:

Richiesta per studio
dal C. I. SOLE 24 ORE

LANZILLOTTA CATALDO, elettivamente domiciliato

per C. I. 6.000
il 14 GIU 1999

ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, N° 54, presso lo studio

IL CANCELLIERE

dell'avvocato DANTE DE MARCO, rappresentato e difeso

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

dall'avvocato VINCENZO POLLICORO, giusta delega in

Rilascio. FI st

atti;

al Sr. 600
per dir. 600

- ricorrente -

il 14 GIU 1999
IL CANCELLIERE

contro

A.M.A.T. TARANTO

- già AZIENDA MUNICIPALIZZATA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

AUTOTRASPORTI TARANTO, oggi AZIENDA PER LA MOBILITA'

Rilascio. 600 st

NELL'AREA DI TARANTO, in persona del legale

al Sr. 600
per dir. 600

1998

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

il 14 GIU 1999
IL CANCELLIERE

4436

in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO, N° 9, presso lo



studio dell'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e
difeso dall'avvocato FRANCESCO DE FEIS, giusta delega
in atti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

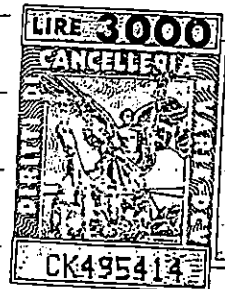
- controricorrente -

Richiesta copia st
dal Sig. d'Am
per diritti L. 600
il 6 LUG 1995
IL CANCELLIERE

avverso la sentenza n. 863/95 del Tribunale di
TARANTO, depositata il 09/05/95, R.G.N. 3001/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Corrado
GUGLIELMUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. DE FEIS
per diritti L.
il 5 AGO 1999
IL CANCELLIERE



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sign. Cataldo Lanzillotto, assunto presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, ai sensi della l.n. 482/68, è stato dalla stessa inserito nel piano di esodo previsto dalla l.n. 270/88 perché divenuto inidoneo alle mansioni di provenienza ed adibito ad altre inferiori alle stesse e quindi esonerato.

Egli ha fatto quindi ricorso al Pretore di Taranto chiedendo che fosse annullato il provvedimento di esonero, potendo lo stesso avvenire solo per le ipotesi previste dalla l.n. 482/68 e con le procedure dalla stessa previste.

Il Pretore ha rigettato la domanda e l'appello proposto dal sign. Lanzillotta è stato rigettato dal Tribunale di Taranto con sentenza del 9.5.95.

Esso, premesso che l'appellante era stato dichiarato inidoneo sia alle mansioni di provenienza che a quelle successivamente acquisite, ha ritenuto che:

- la dichiarazione di inidoneità era stata tempestiva rispetto alla data del 30.6.86, essendo stata adottata nel maggio dello stesso anno dalla commissione medica collegiale;
- l'art. 10 della l.n. 482/68 non esclude che al

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. CAREL

per diritti € /
il 9 DIC. 2004
IL CANCELLIER



rapporto di lavoro sorto con i soggetti protetti si applichi la normale disciplina dei licenziamenti individuali;

- il peggioramento dello stato d'invalidità del dipendente non comporta il suo diritto a mansioni compatibili con le diverse condizioni di salute e costituisce giustificato motivo di recesso del datore di lavoro;

- la normativa sul collocamento obbligatorio e quella sul prepensionamento degli autoferrotranvieri divenuti inidonei alle mansioni di provenienza operano su piani diversi e la fattispecie era regolata dalla l.n. 270/88;

- il giudizio di inidoneità deve esser condotto non in riferimento alle qualifiche previste nell'art. 13 della l. 482/68 bensì in base al criterio indicato nella l. 270/88, atteso che l'appellante era stato da ultimo adibito a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla prima qualifica e per le quali la retribuzione percepita non era più giustificata;

- la sua inclusione nell'elenco degli esodandi era stata legittimamente deliberata giacché il relativo provvedimento, inizialmente adottato da organo incompetente (Direttore di esercizio), era stato successivamente approvato - in sanatoria - dalla Giunta



DI CASO
Municipale (in luogo della Commissione amministratrice all'epoca non operante), con effetti ex tunc.

Il sign. Lanzillotta chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi; l'AMAT resiste con controricorso; il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.n. 270 del 12 luglio 1988 anche in relazione agli art. 10 e 20 della l.n. 482 del 2 aprile 1968.

Egli censura la statuizione di tempestività della dichiarazione di inidoneità.

Sostiene che la stessa non può consistere nel giudizio sanitario espresso l'8.5.86 dalla Commissione medica dell'USL - peraltro non legittimata ai sensi dell'art. 20 della l.n. 482/68 - essendo esso solo propedeutico a quella che deve avvenire da parte del datore di lavoro, considerata anche la discrezionalità dell'inclusione nell'elenco degli esodabili dei dipendenti per i quali viene emesso il parere sanitario di inidoneità.

Con il secondo denuncia violazione e falsa applicazione della l.n. 482/68 ed in particolare



dell'art. 10 3° comma ed art. 20 della legge stessa;
omessa e contraddittoria motivazione.

Egli sostiene che per gli invalidi assunti per
il collocamento obbligatorio il giudizio di inido-
neità-riservato all'organo previsto dall'art. 20
della l.n. 482/68 - rilevante ai fini
dell'inclusione nel piano d'esodo previsto dalla
l.n. 270/88 - deve coincidere con quello previsto
dal predetto art. 20.

In ogni caso, il conferimento, da ultimo, delle
mansioni di usciere compatibili con l'aggravamento
della sua patologia aveva comportato la novazione
del rapporto e la conseguente preclusione del suo
inserimento nell'elenco degli esodabili.

Inoltre, il giudizio di inidoneità avrebbe do-
vuto esser condotto in riferimento ai criteri conte-
nuti nella nota d'avviamento al lavoro e non alla
qualifica di manovale, la quale non corrispondeva
alle indicazioni espresse dall'Ufficio di colloca-
mento con mansioni incompatibili con lo stato di sa-
lute.

Comunque, le mansioni di usciere sono non solo
equivalenti ex art. 13 della l.n. 482/68 a quelle di
manovale, ma corrispondenti ad una delle qualifiche
d'assunzione ivi previste.



Premesso che il terzo motivo non é stato ~~noti-~~ *indicato*
~~vato~~, con il quarto motivo denuncia violazione e
falsa applicazione dell'art. 3 l.n. 270/68, omessa
motivazione.

Egli sostiene la non riconducibilità al piano
d'esodo previsto dall'art. 3 della l.n. 270/88 dei
due ordini di servizio emanati dal direttore
d'esercizio dell'AMAT e contenenti l'elenco degli
esodabili.

Il piano d'esodo era, comunque, illegittimo per
l'incompetenza del direttore di esercizio ad emanar-
lo; mentre la deliberazione in sanatoria, adottata
il 13.12.91 dalla Giunta Municipale (in luogo della
Commissione amministratrice dell'AMAT) solo dopo il
suo licenziamento, comunicato il 5.11.91 al fine di
superare l'eccezione di incompetenza, sollevata dopo
nel giudizio di primo grado, era illegittima per ec-
cesso di potere.

Con il quinto motivo denuncia omessa motivazio-
ne relativamente alla questione concernente
l'assenza della dovuta deliberazione di risoluzione
del rapporto di lavoro da parte della Commissione
amministratrice dell'AMAT, unico organo competente a
deliberare il suo licenziamento, atto autonomo ri-
spetto al piano d'esodo.



I motivi che devono, per la loro interconnessione, essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

V'è, rispetto alle altre questioni sollevate dal ricorrente, una questione preliminare costituita dal rapporto intercorrente fra la l.n. 482/68 e la l.n. 270/80- per la ipotesi che l'esonero previsto da tale ultima legge riguardi un lavoratore assunto ai sensi della l.n. 482/68.

Secondo il ricorrente la disciplina prevista da tale ultima legge è esclusiva - per qualsiasi vicenda attenga al rapporto di lavoro dei soggetti assunti obbligatoriamente - e quindi anche per l'estinzione dello stesso- di ogni altra regolamentazione.

Tale assunto è erroneo.

Come è noto la legge n. 482/68 ha una sua specialità solo per quanto riguarda la costituzione del rapporto del lavoro e la estinzione dello stesso allorché si verificano alcuni ben individuati eventi consistenti nella totale perdita della capacità lavorativa e nella pericolosità sopravvenuta, di permanenza del lavoratore invalido nel contesto produttivo.

All'infuori di tale particolare tutela, che

RE
DI CASSAZIONE
VO

comporta anche la giusta collocazione del lavoratore nel predetto contesto, egli é del tutto equiparato agli altri lavoratori: dovendosi nella omologazione ai normali lavoratori individuarsi il fine precipuo della legge in questione.

Di conseguenza, valgono per lui tutte le regole che incidano sullo svolgimento del rapporto di lavoro - e quindi anche una legge che, come la n. 270/88, determina la estinzione del rapporto stesso per vicende (la sopravvenuta inidoneità rispetto alle mansioni di provenienza) diverse da quelle che la legge riserva all'ambito del collocamento obbligatorio.

In ordine all'effetto estintivo previsto da tale legge ed al suo rapporto con gli altri eventi estintivi dello speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, questa Corte si é espressa con decisione n. 10757/97 del 3 novembre.

Essa ha ritenuto che la procedura ^{rista} ~~preposta~~ dall'art. 3 della legge in questione, che ha come primo atto la dichiarazione di inidoneità alle mansioni di provenienza emessa entro il 20.6.86 é tutta interna allo speciale rapporto degli autoferrotranvieri sicché é fuor di luogo il richiamo alla disciplina della legge, in generale, sulla estinzione del

1



rapporto di lavoro.

Essa aggiunge alle ipotesi di esonero previste dall'art. 27 r.d. 48/31 dell'8 gennaio all. A una ulteriore che é quella della predetta inidoneità.

Essendo sussistenti gli elementi per poter far luogo a tale particolare esonero, sono infondate tutte le doglianze che attengono alla mancata osservanza di regole proprie della l.n. 482/68, che, come si é detto, non esclude né interferisce con la disciplina l.n. 270/82.

Il ricorrente, però denuncia la illegittimità del suo esonero perché la dichiarazione di inidoneità non sarebbe stata adottata dal datore di lavoro, bensì dal collegio medico dell'USL.

Tale doglianza é infondata giacché la forma di esonero in ~~ga~~ questione riveste per le aziende di autotrasporti in concessione carattere obbligatorio, essendo la legge in questione diretta a esonerare lavoratori per i quali, per la loro inidoneità, non esisteva più proporzione fra la prestazione resa e la retribuzione percepita.

In tale contesto, l'elemento caratterizzante la fattispecie é costituito proprio dalla dichiarazione proveniente dagli organi sanitari.

Così come é infondata la denuncia del ricorren-



te concernente, l'intervento in sanatoria della Giunta Municipale, sostituitasi alla Commissione di amministrazione non funzionante, in relazione al piano d'esodo adottato in sua vece dal direttore amministrativo.

Egli infatti, essendovi stato l'intervento di un organo collegiale, non ha alcuna ragione di dolersi; ed infatti egli non denuncia in relazione a ciò alcun pregiudizio.

Il ricorso va quindi rigettato.

Il ricorrente va condannato per il principio della soccombenza al rimborso delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dal resistente nel presente giudizio di legittimità, che si riliquidano in lire 15000, oltre a lire 4.000.000 per onorario di avvocato.

Roma 18 dicembre 1998

IL RELATORE

Corrado Gagliardini

IL PRESIDENTE

Sebastiano
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Deposita in Cancelleria

oggi, 14 GIU. 1999



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
Sebastiano

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

te concernente, l'intervento in sanatoria della
giunta Municipale, sostituitasi alla Commissione di
amministrazione non funzionante, in relazione al
piano d'esodo adottato in sua vece dal direttore am-
ministrativo.

Egli infatti, essendovi stato l'intervento di
un organo collegiale, non ha alcuna ragione di do-
lersi; ed infatti egli non denuncia in relazione a
ciò alcun pregiudizio.

Il ricorso va quindi rigettato.

Il ricorrente va condannato per il principio
della soccombenza al rimborso delle spese sostenute
dalla resistente nel presente giudizio di legittimi-
tà, che si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri-
corrente al rimborso delle spese sostenute dal resi-
stente nel presente giudizio di legittimità, che si
riliquidano in lire 15000, oltre a lire
4.000.000 per onorario di avvocato.

Roma 18 dicembre 1998

IL RELATORE

Corrado Gagliardini

IL PRESIDENTE

Schell
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Depositata in Cancelleria

Morino Gutzjäger

oggi, 14 GIU 1999



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
Schell

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. AVV. CIREZ in forma legale.

Roma, il 9 DIC. 2004



~~Il Cancelliere~~ **SC1**
~~Ant. Luigi C...~~

STUDIO LEGALE
Avv. Prof. Francesco DE FEIS
Patronato della Cassazione
TARANTO - Tel. 0834/414395
Cod. Fisc. DRS HNC 41A01A321T
Part. IVA 00172540734

Spett.le
A.M.A.T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

In relazione all'incarico conferitomi con delibera n° 138, adottata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 13.06.1996, Vi comunico che il procedimento iniziato innanzi alla suprema Corte di Cassazione si è concluso con un esito favorevole.
Compiegato alla presente Vi rimetto copia della sentenza n. 05902/99 della Suprema Corte e restando in attesa di un Vs riscontro vi porgo

Distinti Saluti

Taranto 18.10.1999

Avv. Francesco De Feis

*copie a
certelle*

A. M. A. T. TARANTO	
Prot. Arrivo n° 021184	
del _____	
Dirigente Ammin. ex	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. dei Traffici	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contabili	☐
C. A. A.	

Alfa 'A'



DE FEIS

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Marino Donato SANTOJANNI

- Presidente -

R.G.N. 6670/96

Dott. Alberto

SPANO'

- Consigliere -

Cron. 17305

Dott. Natale

CAPITANIO

- Consigliere -

Rep.

Dott. Corrado

GUGLIELMUCCI

- Rel. Consigliere -

Ud. 18/12/98

Dott. Raffaele

FOGLIA

Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LANZILLOTTA CATALDO, elettivamente domiciliato

ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, N° 54, presso lo studio

dell'avvocato DANTE DE MARCO, rappresentato e difeso

dall'avvocato VINCENZO POLLICORO, giusta delega in

atti;

- ricorrente -

contro

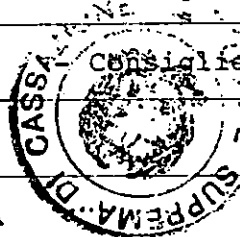
A.M.A.T. TARANTO - già AZIENDA MUNICIPALIZZATA

AUTOTRASPORTI TARANTO, oggi AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO, N° 9, presso lo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
del 12/12/98

per 6.000

14 GIU 1999

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilascio studio

per 6.000

14 GIU 1999

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilascio studio

per 6.000

14 GIU 1999

IL CANCELLIERE



studio dell'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e
difeso dall'avvocato FRANCESCO DE FEIS, giusta delega
in atti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

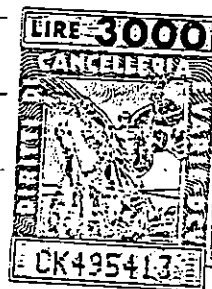
- controricorrente -

Richiesta copia studio
dal Sig. di AMATI
per diritti L. 6000
il 6 LUG. 1999
IL CANCELLIERE

avverso la sentenza n. 863/95 del Tribunale di
TARANTO, depositata il 09/05/95, R.G.N. 3001/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Corrado
GUGLIELMUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. DE FEIS
per diritti L.
il 5 AGO. 1999
IL CANCELLIERE



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sign. Cataldo Lanzillotto, assunto presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, ai sensi della l.n. 482/68, è stato dalla stessa iscritto nel piano di esodo previsto dalla l.n. 270/88 perché divenuto inidoneo alle mansioni di provenienza ed adibito ad altre inferiori alle stesse e quindi esonerato.

Egli ha fatto quindi ricorso al Pretore di Taranto chiedendo che fosse annullato il provvedimento di esonero, potendo lo stesso avvenire solo per le ipotesi previste dalla l.n. 482/68 e con le procedure dalla stessa previste.

Il Pretore ha rigettato la domanda e l'appello proposto dal sign. Lanzillotta è stato rigettato dal Tribunale di Taranto con sentenza del 9.5.95.

Esso, premesso che l'appellante era stato dichiarato inidoneo sia alle mansioni di provenienza che a quelle successivamente acquisite, ha ritenuto che:

- la dichiarazione di inidoneità era stata tempestiva rispetto alla data del 30.6.86, essendo stata adottata nel maggio dello stesso anno dalla commissione medica collegiale;

- l'art. 10 della l.n. 482/68 non esclude che al



rapporto di lavoro sorto con i soggetti protetti si applichi la normale disciplina dei licenziamenti individuali;

- il peggioramento dello stato d'invalidità del dipendente non comporta il suo diritto a mansioni compatibili con le diverse condizioni di salute e costituisce giustificato motivo di recesso del datore di lavoro;

- la normativa sul collocamento obbligatorio e quella sul prepensionamento degli autoferrotranvieri divenuti inidonei alle mansioni di provenienza operano su piani diversi e la fattispecie era regolata dalla l.n. 270/88;

- il giudizio di inidoneità deve esser condotto non in riferimento alle qualifiche previste nell'art. 13 della l. 482/68 bensì in base al criterio indicato nella l. 270/88, atteso che l'appellante era stato da ultimo adibito a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla prima qualifica e per le quali la retribuzione percepita non era più giustificata;

- la sua inclusione nell'elenco degli esodandi era stata legittimamente deliberata giacché il relativo provvedimento, inizialmente adottato da organo incompetente (Direttore di esercizio), era stato successivamente approvato - in sanatoria - dalla Giunta



Municipale (in luogo della Commissione amministrativa all'epoca non operante), con effetti ex tunc.

Il sign. Lanzillotta chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi; LAMAT resiste con controricorso; il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.n. 270 del 12 luglio 1988 anche in relazione agli art. 10 e 20 della l.n. 482 del 2 aprile 1968.

Egli censura la statuizione di tempestività della dichiarazione di inidoneità.

Sostiene che la stessa non può consistere nel giudizio sanitario espresso l'8.5.86 dalla Commissione medica dell'USL - peraltro non legittimata ai sensi dell'art. 20 della l.n. 482/68 - essendo esso solo propedeutico a quella che deve avvenire da parte del datore di lavoro, considerata anche la discrezionalità dell'inclusione nell'elenco degli esodabili dei dipendenti per i quali viene emesso il parere sanitario di inidoneità.

Con il secondo denuncia violazione e falsa applicazione della l.n. 482/68 ed in particolare



dell'art. 10 3° comma ed art. 20 della legge stessa;
omessa e contraddittoria motivazione.

Egli sostiene che per gli invalidi assunti per
il collocamento obbligatorio il giudizio di inidoneità-riservato all'organo previsto dall'art. 20
della l.n. 482/68 - è rilevante ai fini
dell'inclusione nel piano d'esodo previsto dalla
l.n. 270/88 - deve coincidere con quello previsto
dal predetto art. 20.

In ogni caso, il conferimento, da ultimo, delle
mansioni di usciere compatibili con l'aggravamento
della sua patologia aveva comportato la novazione
del rapporto e la conseguente preclusione del suo
inserimento nell'elenco degli esodabili.

Inoltre, il giudizio di inidoneità avrebbe dovuto esser condotto in riferimento ai criteri contenuti nella nota d'avviamento al lavoro e non alla qualifica di manovale, la quale non corrispondeva alle indicazioni espresse dall'Ufficio di collocamento con mansioni incompatibili con lo stato di salute.

Comunque, le mansioni di usciere sono non solo equivalenti ex art. 13 della l.n. 482/68 a quelle di manovale, ma corrispondenti ad una delle qualifiche d'assunzione ivi previste.



Premesso che il terzo motivo non é stato ~~moti-~~ *indicato*
~~valto~~, con il quarto motivo denuncia violazione e
falsa applicazione dell'art. 3 l.n. 270/68, omessa
motivazione.

Egli sostiene la non riconducibilità al piano
d'esodo previsto dall'art. 3 della l.n. 270/88 dei
due ordini di servizio emanati dal direttore
d'esercizio dell'AMAT e contenenti l'elenco degli
esodabili.

Il piano d'esodo era, comunque, illegittimo per
l'incompetenza del direttore di esercizio ad emanar-
lo; mentre la deliberazione in sanatoria, adottata
il 13.12.91 dalla Giunta Municipale (in luogo della
Commissione amministratrice dell'AMAT) solo dopo il
suo licenziamento, comunicato il 5.11.91 al fine di
superare l'eccezione di incompetenza, sollevata dopo
nel giudizio di primo grado, era illegittima per ec-
cesso di potere.

Con il quinto motivo denuncia omessa motivazio-
ne relativamente alla questione concernente
l'assenza della dovuta deliberazione di risoluzione
del rapporto di lavoro da parte della Commissione
amministratrice dell'AMAT, unico organo competente a
deliberare il suo licenziamento, atto autonomo ri-
spetto al piano d'esodo.



I motivi che devono, per la loro interconnessione, essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

rispetto alle altre questioni sollevate dal ricorrente, una questione preliminare costituita dal rapporto intercorrente fra la l.n. 482/68 e la l.n. 270/80- per la ipotesi che l'esonero previsto da tale ultima legge riguardi un lavoratore assunto ai sensi della l.n. 482/68.

Secondo il ricorrente la disciplina prevista da tale ultima legge é esclusiva - per qualsiasi vicenda attenga al rapporto di lavoro dei soggetti assunti obbligatoriamente - e quindi anche per l'estinzione dello stesso- di ogni altra regolamentazione.

Tale assunto é erroneo.

Come é noto la legge n. 482/68 ha una sua specialità solo per quanto riguarda la costituzione del rapporto del lavoro e la estinzione dello stesso allorché si verificano alcuni ben individuati eventi consistenti nella totale perdita della capacità lavorativa e nella pericolosità sopravvenuta, di permanenza del lavoratore invalido nel contesto produttivo.

All'infuori di tale particolare tutela, che



comporta anche la giusta collocazione del lavoratore nel predetto contesto, egli é del tutto equiparato agli altri lavoratori: dovendosi nella omologazione ai normali lavoratori individuarsi il fine precipuo della legge in questione.

2011-10-10
Di conseguenza, valgono per lui tutte le regole che incidano sullo svolgimento del rapporto di lavoro - e quindi anche una legge che, come la n. 270/88, determina la estinzione del rapporto stesso per vicende (la sopravvenuta inidoneità rispetto alle mansioni di provenienza) diverse da quelle che la legge riserva all'ambito del collocamento obbligatorio.

In ordine all'effetto estintivo previsto da tale legge ed al suo rapporto con gli altri eventi estintivi dello speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, questa Corte si é espressa con decisione n. 10757/97 del 3 novembre.

Essa ha ritenuto che la procedura ^{*rista*} ~~presta~~ dall'art. 3 della legge in questione, che ha come primo atto la dichiarazione di inidoneità alle mansioni di provenienza emessa entro il 20.6.86 é tutta interna allo speciale rapporto degli autoferrotranvieri sicché é fuor di luogo il richiamo alla disciplina della legge, in generale, sulla estinzione del





rapporto di lavoro.

Essa aggiunge alle ipotesi di esonero previste dall'art. 27 r.d. 48/31 dell'8 gennaio all. A una ulteriore che é quella della predetta inidoneità.

Essendo sussistenti gli elementi per poter far luogo a tale particolare esonero, sono infondate tutte le doglianze che attengono alla mancata osservanza di regole proprie della l.n. 482/68, che, come si é detto, non esclude né interferisce con la disciplina l.n. 270/82.

Il ricorrente, però denuncia la illegittimità del suo esonero perché la dichiarazione di inidoneità non sarebbe stata adottata dal datore di lavoro, bensì dal collegio medico dell'USL.

Tale doglianza é infondata giacché la forma di esonero in ~~za~~ questione riveste per le aziende di autotrasporti in concessione carattere obbligatorio, essendo la legge in questione diretta a esonerare lavoratori per i quali, per la loro inidoneità, non esisteva più proporzione fra la prestazione resa e la retribuzione percepita.

In tale contesto, l'elemento caratterizzante la fattispecie é costituito proprio dalla dichiarazione proveniente dagli organi sanitari.

Così come é infondata la denuncia del ricorren-



te concernente, l'intervento in sanatoria della Giunta Municipale, sostituitasi alla Commissione di amministrazione non funzionante, in relazione al piano d'esodo adottato in sua vece dal direttore amministrativo.

Egli infatti, essendovi stato l'intervento di un organo collegiale, non ha alcuna ragione di doversi; ed infatti egli non denuncia in relazione a ciò alcun pregiudizio.

Il ricorso va quindi rigettato.

Il ricorrente va condannato per il principio della soccombenza al rimborso delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dal resistente nel presente giudizio di legittimità, che si riliquidano in lire 15000 , oltre a lire 4.000.000 per onorario di avvocato.

Roma 18 dicembre 1998

IL RELATORE

Corrado Gagliardini

IL PRESIDENTE

Sebastiano
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Depositata in Cancelleria

Mario Gagliardini

oggi, 14.6.1999



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. Av. DE FEIS FRANCESCO in forma legale.

Roma, 5 AGO. 1999



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(F. Filippo Scarpino)



cerbelle
per le
M

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Rinuncia vertenza giudiziaria ex dipendente Lanzillotta Cataldo -
Mandato al Capo Area Legale, avv. Olimpia Cimaglia, per
accettazione rinuncia.**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio, alle ore 19:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Con deliberazione n° 210 adottata in data 11/09/1997, il Consiglio di Amministrazione decise, conferendo il mandato di costituirsi in giudizio all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di resistere ai ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi da 82 ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, intesi ad ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei giudizi.

Con nota del 26/04/1999, prot. aziendale n° 4675, l'avv. Cimaglia ha comunicato che all'udienza di comparizione del 22/aprile u.s. gli avv.ti Longo e Colucci, procuratori dell'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, hanno dichiarato di rinunciare al diritto, agli atti e all'azione promossa nei confronti dell'Azienda, chiedendo l'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di causa, così come risulta dall'allegata copia del verbale di udienza.

Qualora l'Azienda intenda accettare la rinuncia, è necessario conferire mandato all'avv. Cimaglia ad accettare la rinuncia stessa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/86, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

D E L I B E R A

- di conferire mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, mandato ad accettare la rinuncia dell'ex dipendente Lanzillotta Cataldo agli atti e all'azione promossa nei confronti dell'AMAT, nel giudizio in narrativa specificato, così come risulta dal verbale di udienza che, in copia, viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 1999

IL DIRETTORE

GIUSEPPE DI BIAI
PAOLO LONGO
DIEGO COLUCCI
33 Eleonora C. 42
72100 TARANTO
Tel. 099/7301140 Fax 099/7301140

PRETURA DI TARANTO

Sezione Lavoro

Dott. Turco

RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO

I sottoscritti Avvocati Paolo Longo e Diego Colucci, procuratori del sig. Lanzillotta Cataldo in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio contro l'A.M.A.T., iscritto al n. R.G. 16242/97 dell'interessata Pretura,

premesse

- che in data 11/04/97 il sig. Lanzillotta conveniva in giudizio l'A.M.A.T. per sentirla condannare alla corresponsione delle somme non percepite a titolo di incidenza dello straordinario sul T.F.R.;
- che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
- tutto ciò premesso

dichiara

di rinunciare al diritto, all'azione ed agli atti del giudizio indicato in premessa.
Chiede l'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese.

Con osservanza

Taranto, 22/04/99

avv. Paolo Longo

avv. Diego Colucci

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

A. 3565	
Prot. 25 MAR 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>[Signature]</i>	

Spett. Direttore Generale

AMAT

Io sottoscritto Lanzillotta Cataldo ex dipendente di codesta Azienda, posto in quiescenza il 30/4/92, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ho rilevato che da una verifica del prospetto di calcolo del T.F.R. a suo tempo erogati non mi è stato incluso nella base di calcolo del predetto compenso quello relativo allo straordinario svolto in modo fisso e continuativo.

Pertanto, chiedo che codesta Azienda provveda al ricalcolo del T.F.R. spettantemi includendo il predetto compenso, e di conseguenza ad erogarmi le maggiori somme dovutemi.

La presente vale quale formale diffida ad adempiere e messa in mora ad ogni effetto di legge e di contratto.

In difetto di riscontro nel termine di 15 giorni dalla presente il sottoscritto provvederà alla tutela dei propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti.

25 MAR. 1997

Cataldo Lanzillotta
[Signature]

*erelle
T.F.R.
[Signature]*

[Signature]

SPETT/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

M

OGGETTO: Richiesta certificato.

Il sottoscritto L. ANZILLOTTA-CATALDO^{xe}, dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di _____
_____ con la presente,

C H I E D E

IL RILASCIO DI UN CERTIFICATO DI:

☒	DIPENDENZA <u>T.F.R. 1992</u>
☐	I.N.P.S. per cure termali
☐	I.N.A.I.L. per visita collegiale

In attesa, porge distinti ossequi.

Taranto, li _____

A.M.A.T. - TAF. 10	
Arrivo n°	3158
del	12 MAG 1997
Dirigente Ammin.vo F.P.	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Tra	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

L'Agente

[Handwritten signature]

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Lanzillotta Cataldo nato a Taranto il 12/08/1935

residente

in Talsano (TA) alla via Carboncini n.5

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo

studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente

all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del

presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 28/07/1973 al
30.04.92 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di op. spe.
ed inquadramento finale nel livello Settimo

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Lanzillotta Cataldo
Diego Colucci
Paolo Longo

Deposita in Cancelleria

IL 11 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO	11 AGO 1997	1
Prot. Arivo n° 2662	Dirigente Ammin. vo F.F.	
Area Informatica	Area Legale	
Area Personale	Area Movimento	
Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti		

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Lanzillotta Cataldo
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 11 LUG. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Lengua

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Alfeo Antonio residente in Taranto alla Zona Macchie (Q.re Paolo VI) s.n.c.;

il Sig. Caso Giovanni residente in Taranto al corso Italia n.249;

il Sig. D'Amico Nicola residente in Taranto alla via Dante n.234 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18/3/98
ore 9 ordinando alle parti di comparire **personalmente**. Dispone che il ricorso e il ~~presente~~
~~decreto~~ siano notificati al convenuto, a cura del
fattore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 29.1.98

Il Cancelliere

5

Il Pretore

Spett. Direttore Generale

AMAT

Io sottoscritto Lanzillotta Cataldo ex dipendente di codesta Azienda, posto in quiescenza il 30/4/92, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ho rilevato che da una verifica del prospetto di calcolo del T.F.R. a suo tempo erogatomi non mi è stato incluso nella base di calcolo del predetto compenso quello relativo allo straordinario svolto in modo fisso e continuativo.

Pertanto, chiedo che codesta Azienda provveda al ricalcolo del T.F.R. spettantemi includendo il predetto compenso, e di conseguenza ad erogarmi le maggiori somme dovutemi.

La presente vale quale formale diffida ad adempiere e messa in mora ad ogni effetto di legge e di contratto.

In difetto di riscontro nel termine di 15 giorni dalla presente il sottoscritto provvederà alla tutela dei propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti.

25 MAR 1997

Cataldo Lanzillotta


copie conforme à l'original

- 1 AGO 1937

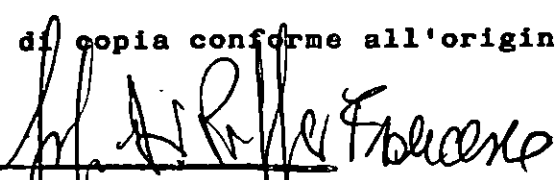


LE CHANCELLIER

CORTE DI APPELLO DI LECCE

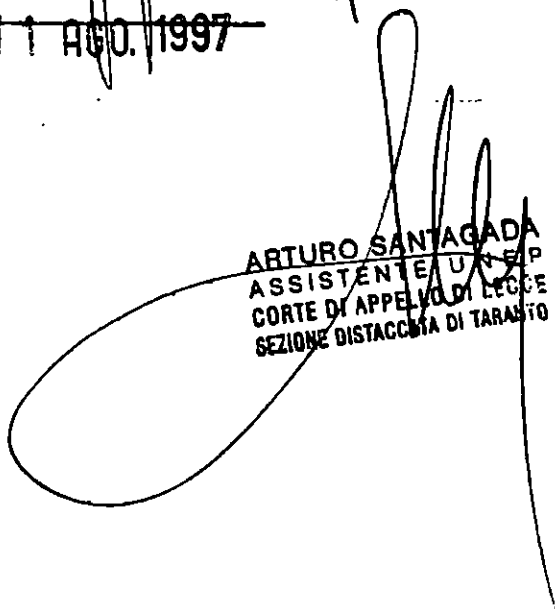
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap_
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat_
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina_
le a mani .

a mani dell'Impiegato 

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

ii — 11 AGO. 1997 —


ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



COPIA

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso in Cassazione ex dipendente Lanzillotta Cataldo -
Costituzione in giudizio - Mandato difesa all'avv. Francesco De
Feis.**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 13 (tredici) del mese di giugno in
TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Visto il ricorso alla Corte di Cassazione promosso dall'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro, inteso ad ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n° 863 del 28/03-09/05/1995;
- atteso che i primi due gradi del giudizio de quo, curati dall'avv. Pasquale Vieli, si sono conclusi favorevolmente per l'Azienda per cui la pretesa riassunzione in servizio del ricorrente, posto in quiescenza per effetto della legge n° 270/88 inerente l'esodo del personale inidoneo, non è supportata da alcuna normativa e che pertanto la richiesta è da considerarsi temeraria;
- atteso, quindi, doversi costituire in giudizio al fine di ribadire le tesi aziendali;
- atteso, altresì, che l'avv. Pasquale Vieli ha rinunciato a tutti gli incarichi legali a suo tempo affidatigli dall'Azienda e che gli stessi sono stati trasferiti all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'AMAT che, comunque, non è patrocinante in Cassazione;
- atteso, inoltre, l'approssimarsi del termine di scadenza per la costituzione in giudizio;
- ritenuto dover affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT ad un legale patrocinante in Cassazione;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;

- visto lo Statuto aziendale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso alla Corte di Cassazione promosso per le motivazioni in narrativa specificate dall'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro, affidando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Francesco De Feis;
- di porre la spesa presuntiva di £ 2.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

13 GIU. 1996

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N° di Protocollo : Dir/AP/805
Risposta a n° del
Allegati n°

- 9 AGO. 1995
Taranto, li

Egr. Sig.

LANZILLOTTA Cataldo
Via Casorate s.n.c.
Contr.S.Francesco degli aranci
ultima traversa a sx
74029 T A L S A N O

OGGETTO : Restituzione somme.

A seguito sentenza del Pretore di Taranto del 02/02/1995, relativa alla controversia per le somme restituite dai dipendenti con maggiorazione di interessi dopo le sentenze del Tribunale di Taranto del 13/03/1990 e della Suprema Corte di Cassazione del 01/06/1992 (ricalcolo contingenza), questa Azienda ha deciso di procedere cautelativamente alla restituzione, a tutti gli aventi diritto, degli interessi a suo tempo pretesi.

Pertanto, la S.V. è pregata di presentarsi in Azienda per il ritiro dell'assegno circolare relativo alla somma che le dovrà essere restituita, maggiorata di interessi.

Si precisa che é fatto salvo, comunque, il diritto dell'Azienda a ripetere nuovamente le somme qualora gli ulteriori gradi di giudizio dovessero essere favorevoli all'Azienda medesima.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Lucibello)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li **23 MAG. 1995**

N° di Protocollo : Dir/1340/95

Risposta a n° del

Allegati n°

ACCOMANDATA

Egr. Sig.

Cataldo Lanzillotta

C.da S.Francesco degli
Aranci

Ultima Trav. a sinistra
Via Casorate s.n.

74029 TALSANO (TA)

OGGETTO: appello AMAT c/ Cataldo Lanzillotta

La presente per comunicarVi che con sentenza del 28/03/1995, il Tribunale di Taranto ha rigettato l'appello da Voi proposto avverso la Sentenza emessa dal Pretore di Taranto Dr.Vozza, condannandoVi, altresì, al pagamento delle spese di causa in favore dell'Azienda, quantificate in £ 1.170.000 oltre gli accessori di legge.

Pertanto, Vi invito a contattare i nostri uffici entro cinque giorni dal ricevimento della presente per concordare il pagamento delle predette somme.

Decorso inutilmente tale termine, saremo costretti a recuperare coattivamente le somme da Voi dovute.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. **Francesco Lucibello**)

Lucibello

Poste Italiane

Ente Pubblico Economico

AVVISO DI RICEVIMENTO

O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI**

Via C. Battisti, 657

74100 TARRANTO C.P.
74100 TARRANTO

ACCETTI MECC. RACC.
EMAG 1295

TASSA PAGATA

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

A.R.**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**☒ Raccomandata ☐ Vaglia☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

N.

000897

Spedito il dall'Ufficio di

indirizzat.... a **LANZILLOTTA Cataldo****C.da S.Francesco degli Aranci - Talsano (TA)**da compilare
a cura del mittenteDichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 25/5/95
riscossoFirma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
distribuzione o di pagamento



28 NOV. 1994

Taranto, R.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 2255/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N. 1

All'ex agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

Via Casorate s.n.c.

Contrada S. Francesco degli Aranci
ultima traversa a sinistra

74029

TALSANO

OGGETTO : Invio modello 01/M.-

Allegato alla presente, Vi inviamo il modello 01/M
relativo alla retribuzione, utile ai fini previdenziali,
percepita nell'anno 1993.-

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1114/UP/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....1.....

RACCOMANDATA

Taranto, li 14 MAR. 1994.....

Al Signor

LANZILLOTTA Cataldo

Via Casorate s.n.c.

Contr. S. Francesco degli Aranci
ultima traversa a sinistra

74029 TALSANO

OGGETTO: Invio mod.101.

Vi trasmettiamo, compiegato alla presente, il modello
101 relativo agli emolumenti percepiti nell'anno 1993.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

SERVIZIO PERSONALE

IL CAPO UFFICIO

673



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 25 FEB. 1993

N. di protocollo 422/UP/93 Rif. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

Al Signor

LANZILLOTTA CATALDO

VIA CASORATE S.N.C.

CONTR. S. FRANCESCO DEGLI
ARANCI - ULTIMA TRAV. A SX

TALSANO

OGGETTO: Invio modd. 101 - 102 -

Vi trasmettiamo, compiegati alla presente, i
modelli 101 e 102 relativi agli emolumenti percepiti
dalla S.V. nell'anno 1992.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

SERVIZIO PERSONALE

IL CAPO UFFICIO

Elbano

673



Codice Fiscale N. 00146330733

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 857 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 15 OTT 1992

N. di protocollo 1041/UP/92 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

Al Signor

LANZILLOTTA Cataldo

Via Casorate, s.n.c.

Contr.S.Francesco degli Aranci

74029

TALSANO

OGGETTO: Invio Mod.01/M.

Vi trasmettiamo, compiegato alla presente, il Mod.01/M,
riguardante la denuncia annuale delle retribuzioni soggette a
contributi relativi all'anno 1991, di Vs/ competenza.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
IL CAPO UFFICIO

Albano Gioia

673

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della:

del:

N. **2089**

di L. **37-2**

☒ Raccomandata

☐ Vaglia

spedita il **5/5/92**

☐ Assicurata

☒ Pacco

dall'Ufficio di **TA/CE**

indirizzata a **al Signor LANZILLOTTA Cataldo**

**Via Casorate s.n.c. C/da S.Francesco degli Aranci
ultima traversa a sinistra 74029 TALSANO**

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il **8/5/92**
riscosso

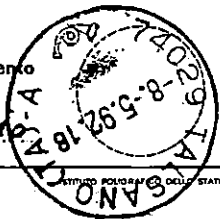
Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Enrico Lanza

Firma

Enrico Lanza

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.





Mod. 23-I (per l'interno) (1978) - C. 008400

AMMINISTRAZIONE

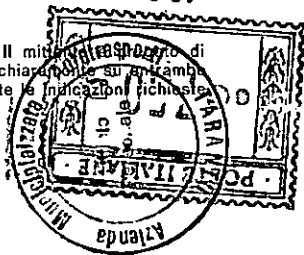
P. T.

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

061

N. B. - Il mittente deve apporre chiaramente su entrambe le facciate le indicazioni richieste.



A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

CONTI DI CREDITO





☆ 5 MAG. 1992

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 463/VP/92 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

Al Signor
LANZILLOTTA CATALDO
Via Casorate s.n.c.
Contrada S.Francesco degli Aranci
ultima traversa a sinistra
74029 T A L S A N O (TA)

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: invito.

La S.V. è invitata a presentarsi urgentemente all'Ufficio del Personale per firmare la documentazione inerente la Sua domanda di pensione, munito di uno stato di famiglia per uso assegni.

Comunichiamo inoltre che qualora la S.V. non dovesse presentarsi per adempiere a quanto sopra, questa Azienda non assumerà nessuna responsabilità in merito al mancato invio nei termini stabiliti all'INPS della pratica in questione.

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
IL REGGENTE
Giuseppe FERRANTE

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. 2164 di L.
☒ Raccomandata ☐ Vaglia spedita il 29/7/92
☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di TA/CE
indirizzato a I.N.P.S. Direzione Generale Servizio Previ-
denza Addetti Pubblici Servizi Trasporto Reparto 5°
Via WCiro il Grande 21 - E U-R P. G. 00144 ROMA

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 3.8.92
riscosso

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.

prot.1233/92 LANZILLotta Cataldo



Mod. 23-I (per l'interno) (1978) - C. 008400

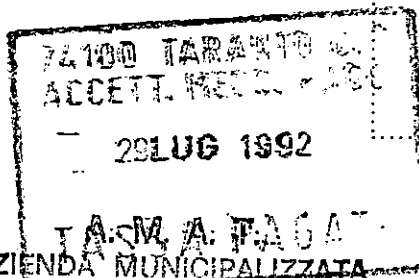
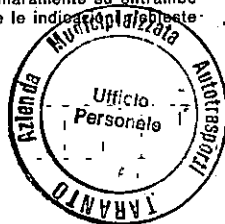
AMMINISTRAZIONE

P. T.

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 24 LUG. 1992

N. di protocollo 1233/92. Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT.LE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO
PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA AD
DETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPOR
TO - Reparto 5° -

Via Ciro il Grande, 21- E U R -

00144 R O M A

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: invio documentazione per riconoscimento pensione ex
agente LANZILLOTTA Cataldo nato il 12/08/1935
beneficiario dell'art.3 della legge n.270 del 12/7/88-
" esodo personale inidoneo".-

Vi trasmettiamo, compiegati alla presente e debita
mente compilati in ogni loro parte, i sottoelencati docu
menti per il riconoscimento della pensione all'ex agente
in oggetto.

Si precisa che il predetto ex agente è beneficiario
dell'art.3 della legge n.270 del 12/7/1988-" esodo perso
nale inidoneo".-

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

I. REGGENTE

(V. 15/08/92 FERRANTE)

- domanda di pensione sottoscritta dall'agente;
- 1)- mod.ET02/P(ET36);
- 2)- stato di famiglia per uso assegni;
- 3)- dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di
imposta artt.15-16 D.P.R. 29/9/73, n.597 e successive mo
difiche ed integrazioni.-
- 4)- dichiarazione per il trattamento provvisorio art.3/270.-

AG/

DOMANDA DI PENSIONE

QUADRO 1)

Il sottoscritt o LANZILLOTTA Cataldo
(cognome e nome)
nat. o il 12/08/1935 a Taranto (Prov. TA)
abitante a TALSANO (Prov. TA) . C.A.P. 74029
in via CASORATE s.n.c. C.da S. Francesco degli Aranci in qualità di:
— ex agente dell'Azienda A.M.A.T. ~~esonerato~~ dal servizio il 15/03/1992.
— superstita dell'ex agente nat. il decedut. il

CHIEDE LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI Applicazione art. 3 legge n. 270 del 12/7/1988-Esodo
personale inidoneo. (anzianità - vecchiaia - invalidità - reversibilità)

A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
E DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI SPETTANTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OB-
BLIGATORIA I.V.S.

ed all'uopo allega i seguenti documenti:

(vedere avvertenze a tergo)

CHIEDE, inoltre, nella eventualità che la presente domanda non possa essere accolta:

— l'autorizzazione a proseguire l'assicurazione con versamenti volontari, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 lu-
glio 1961, n. 830;

— la liquidazione della sua posizione assicurativa ai sensi dell'art. 33 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889.

CHIEDE, infine, ove occorra, di coprire mediante contribuzione al Fondo - in base all'art. 7 della legge
29 ottobre 1971, n. 889 - le assenze senza paga dal servizio che dovesse effettuare in avvenire.

QUADRO 2)

PAGAMENTO DELLA PENSIONE

- Tenuto presente che il pagamento delle rate di pensione può essere effettuato con i seguenti mezzi:
- a) emissione di assegno circolare all'ordine (autorizzando, allo scopo, la trattenuta per le spese di compilazione e spedizione del titolo ed esonerando l'I.N.P.S. da ogni responsabilità per i casi di smarrimento o sottrazione dell'assegno);
 - b) accreditamento sul c/c postale di cui il richiedente la pensione sia eventualmente titolare;
 - c) accreditamento sul c/c bancario di cui il richiedente la pensione sia eventualmente titolare;
 - d) pagamento diretto tramite l'Ufficio postale indicato dal richiedente la pensione.

Il sottoscritt CHIEDE che le rate di pensione siano pagate mediante il seguente mezzo:
LOCALE UFFICIO POSTALE - 74029 TALSANO
(specificare il numero distintivo o frazionario dell'Ufficio postale, il numero del c/c postale o del c/c bancario)

DELEGA _____ Sig. _____ nat. il _____ a
(cognome e nome)
abitante a _____ a riscuotere, in suo nome e vece, quanto dovutogli,
trovandosi nella impossibilità di recarsi a riscuotere per i seguenti motivi: _____

Data 24 LUG 1992

Firma

[Firma]

QUADRO 3)

VALIDAZIONE DELLE FIRME (1)

(Solo nel caso in cui il richiedente deleghi per la riscossione altra persona)

Si dichiarano vere e autentiche le firme apposte in nostra presenza nell'atto di delega che precede.

Data _____

Bollo
dell'Ufficio

(1) Alla validazione delle firme può provvedere il Notaio, il Sindaco, il Direttore della casa di cura o dell'ospedale presso il quale il richiedente è ricoverato, l'Autorità consolare italiana.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI TARANTO**ESTRATTO DEL FOGLIO MATRICOLARE**

Agente LANZILLOTTA Cataldo nato il 12/08/1935
 a Taranto abitante a TALSANO via Casorate s.n.c. C.da S.Francesco degli Aranci
 N. 74029 C.A.P. 74029 Codice Fiscale LNZ CLD 35M12L049S

Quadro 1**STATO DI SERVIZIO**

Assunto avventizi il Qualifica all'atto dell'assunzione Manovale
 in servizio ordinari o effettivi il Passato nella categoria ordinari il
 nella categoria di ruolo il 30/07/1973 Passato nella categoria di ruolo il 30/07/1973
 Iscritto al fondo di previdenza il 30/07/1973 Ultimo giorno lavorativo effettivo 15/03/1992.-
 Esonerato il 15/03/1992.- per Applicazione art.3 legge n.270 del 12/7/1988
(data di cessazione del rapporto di lavoro) **"Esodo personale inidoneo."**

Quadro 2**ASSENZE SENZA PAGA**

verificatesi dalla data di assunzione a quella di esonero
 (analiticamente per gli ultimi 4 anni di servizio)

Periodo	Motivo
dal al	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	

Quadro 3**RAPPORTO DI LAVORO
A PART TIME**

— Di tipo verticale

Dal al

Mesi Settimane

Giorni

— Di tipo orizzontale

Dal al

..... %

Quadro 4**NOTIZIE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL QUINTO O DELEGA EDILIZIA
IN CORSO DI SCOMPUTO ALLA DATA DI ESONERO DAL SERVIZIO**

Ente bancario cessionario	Ente assicuratore garante	Importo residuo del debito da recuperare sulla pensione	Quota mensile ceduta	Indicare se trattasi di cessione del quinto o delegazione edilizia
1				
2				
3				

Quadro 5 Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio					
Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico	Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico
30/7/973	MANOVALE	11 A			
1/7/974	ff. OPERAIO 2° CL.	9 C			
1/8/973	OPERAIO 2° CL.	9 C			
1/8/976	OPERAIO 1° CL.	8 D			
1/1/978	OPERAIO QUALIFICATO	LIVELLO 7°			
1/1/979	OPERAIO SPECIALIZZATO	LIVELLO 7°			
1/1/989	OPERAIO SPECIALIZZATO	LIVELLO 7°.-			
(legge n.270/88)					

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. del

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. del

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. del

Quadro 6 RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA							
Periodo		lett. a) e b)	lett. c)	lett. d)	lett. f)	lett. e)	Totale (col. 13 del mod. ET 9)
dal	al	Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam (col. 7, 8 mod. ET 9)	13° - 14° e mensilità eccedenti la 12° esclusi access. (col. 9 mod. ET 9)	Elementi accessori dello stipendio (col. 10 mod. ET 9)	Altri emolumenti non pensionabili (col. 11 mod. ET 9)	Compenso lav. straord. anche se forfettario (col. 12 mod. ET 9)	
1-1-19 89	31-12-19 89	309.200 21.729.422	3.374.233	59.340 3.599.166	==	-340 8.179	368.200 28.711.000
1-1-19 90	31-12-19 90	22.942.680	3.577.734	5.152.058	==	1.528	31.674.000
1-1-19 91	31-12-19 91	24.537.786	3.851.947	5.190.033	500.000	-766	500.000 33.579.000
1-1-19 92	15/03/92	5.160.201	971.988	1.207.479	==	322	7.340.000
1-1-19.....							

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Il sottoscritto ~~XXXXXX~~ dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente LANZILLOTTA Cataldo

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 16/03/1989 al 15/03/1992 (ultimi 12 mesi di servizio) è conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29-10-1971, numero 889, ed è così costituita:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza	L. <u>22.857.276</u>
b) assegno ad personam, di cui all'art. 5, lett. b)	L. <u>1.672.160</u>
c) mensilità eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali	L. <u>4.109.828</u>
d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n. 889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero	L. <u>5.023.249</u>
e)	L. <u>000000000</u>
TOTALE L. <u>33.662.513=</u>	

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lett. a), è quella riferita al livello economico 7° ed è comprensiva di n. 6° aumenti periodici di anzianità.

3) Gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti nel periodo dal 16/03/1989 al 15/03/1992 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a L. 14.293.450=

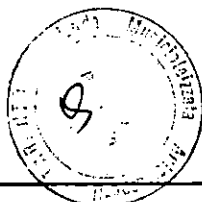
4) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4° comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art. 16 della legge in parola.

5) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (modd. ET9 e modd. 01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.

6) Nell'Azienda vi sono posti disponibili cui adibire l'Agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente soltanto alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

24 LUG 1992

li



Firma del titolare dell'Azienda
DIREZIONE DI ESERCIZIO AZIENDA
IN REGISTRO
(Giuseppe FERANTE)
(Titolare dell'Azienda)

[Handwritten signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **★ 2 MAG. 1992**

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Ex agente LANZILLOTTA Cataldo nato a Taranto il 12/08/1935.

**Retribuzione mensile ex art.3/270 £.2.876.614=
(comprensiva dei ratei di 13' e 14' mensilità.-).-**

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- Direzione Generale - Fondo di Previdenza
Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto
Reparto V° - Via Ciro il Grande, 21

00144

R O M A - E U R

DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA DELLE PERSONE FISICHE, PREVISTE DAGLI ARTT. 15 E 16 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto LANZILLOTTA Cataldo, codice fiscale LNZ CLD 35M12L049S,
nato a Taranto, il 12/08/1935, stato civile coniugato,
titolare della pensione n° _____ cat. _____, a norma dell'Art. 2 del D.L.
del 5/marzo/1986, n° 57, dichiara sotto la propria responsabilità di :
(Indicare SI o NO nelle apposite caselle e, in caso affermativo, fornire la ulterio
re informazione richiesta)

- 1) ☒ SI avere diritto alla detrazione di imposta per spese di produzione del reddito;
- 2) ☐ NO avere diritto alla detrazione di imposta per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, che NON possiede redditi propri per ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili;
- 3) ☐ NO avere diritto IN MANCANZA DEL CONIUGE (perchè vedovo/vedova ovvero ce libe/nubile) alla detrazione di imposta per il primo figlio a carico, che NON possieda redditi propri per un ammontare superiore a lire 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili;
- 4) ☐ NO (*) avere diritto alla detrazione di imposta, nella MISURA NORMALE, per n° _____ figli o affiliati minori di età o di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, ovvero permanentemen te inabile al lavoro, a carico che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deduci bili;
- 5) ☐ NO (*) avere diritto alla detrazione di imposta, nella MISURA DOPPIA, per n° _____ figli o affiliati minori di età, o di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, ovvero permanentemen te inabili al lavoro, a carico, che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri de ducibili (IN CASO DI MANCANZA DEL CONIUGE, INCLUDERE NEL NUMERO DEI FI GLI IL " PRIMO FIGLIO " PER IL QUALE VIENE RICHIESTA LA DETRAZIONE PREVISTA IN MANCANZA DEL CONIUGE);

(*) - Le detrazioni per i figli spettano nella MISURA DOPPIA nel caso in cui il coniuge del richiedente non possieda redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue e nel caso in cui il richiedente sia vedovo/vedova ovvero celibe/nubile. Spettano, inoltre, IN MISURA DOPPIA, le detrazioni per i figli adottati o affiliati soltanto da parte del richiedente. Negli altri casi, le detrazioni per i figli spettano nella MISURA NORMALE ad entrambi i genitori.

- 6) ☐ NO avere diritto alla detrazione di imposta per n° _____ altre persone a carico, diverse dal coniuge e dai figli minori e assimilati (genitori nonni, adottati, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, figli maggiorenni diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5), figli dei figli) che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili e convivono con il richiedente e percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- 7) ☐ SI avere diritto alla ulteriore detrazione di imposta in misura decrescente per scaglioni di reddito, prevista dall'Art. 16 - lett. e) del D.P.R. 597/1973, nel testo modificato dall'Art. 3 della Legge 28 febbraio 1983, n° 53, per i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- 8) ☐ NO avere diritto alla ulteriore detrazione di imposta in misura fissa, prevista dall'Art. 3 della Legge 24 aprile 1980, n° 146 e successive modificazioni per i redditi di lavoro dipendente e di pensioni di minore importo, se l'ammontare della pensione non esclude l'attribuzione di tale detrazione.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL' I.N.P.S. OGNI VARIAZIONE CHE DOVESSE COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA RICHIESTE.-

Data 24 LUG 1992

Firma: *Luigi Natta*

LE DETRAZIONI DI IMPOSTA SPETTANO UNA SOLA VOLTA E, PERTANTO, OVE IL PENSIONATO PRESTI LAVORO DIPENDENTE, NON POSSONO ESSERE CHIESTE SULLA RETRIBUZIONE QUALORA SIANO STATE CHIESTE SULLA PENSIONE.-



STATO DI FAMIGLIA

COMUNE DI TARANTO.

X CI COSC IZIONE

TALSANO - PALUMBO - S. DONATO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

CERTIFICA

che nell'Anagrafe della popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

CF. LANZILLIOTTA Cataldo 1935

I. Lanzillotta Cataldo

n.Taranto 12/8/1935 (n.368 p.I)

cgt.Vitto Vita - Taranto 31/10/1957

atto n.634 p.II s.A

FF.77125

residente 19/7/1967 da Gallarate

Invalido civile

Via Casarati an Talsano

Lic.Eler.

Mg. VITTO Vita

1934

I. Lanzillotta Cataldo

n.Taranto 22/3/1934 (n.679 p.I)

cgt.Lanzillotta Cataldo-Taranto 31/10/1957

atto n.634 p.II s.A

Fg. LANZILLOTTA Michele

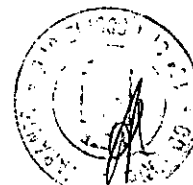
1966

I. Lanzillotta Cataldo

n.Gallarate 3/3/1966 (n.241 p,I s.A)

celibe

PER ASSEGNI FAMILIARI
(T.U. DELLE NORME SUGLI
ASSEGNI FAMILIARI - D.M.
30/8/1937).



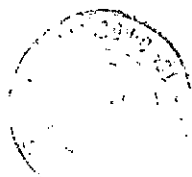
21 LUG. 1992

Acciò consti si rilascia il presente

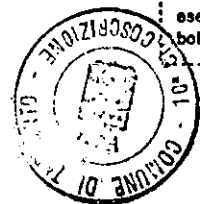
Taranto, li

La qualifica di Capo Famiglia, attribuita solo ai fini anagrafici, è irrilevante a tutti gli altri fini. Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo Famiglia ha a suo carico le persone seco conviventi. Per il riconoscimento di altri diritti il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente.

L'Ufficiale di Anagrafe delegato



In carta libera
per uso ammi-
nistrativo o co-
munque p o r
quelli previsti
dalla legge in
esenzione d e l
bollo.



A.M.A.T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

TARANTO

A.M.A.T. TARANTO - TRASPORTI URBANI

FOGLIO DI RETRIBUZIONE N. 0029505

MEDAGLIA		COGNOME				NOME				CODICE FISCALE				DATA DI NASCITA		DATA ASSUNZ.				
149876		LANZILLOTTA				CATALDO				LNZCLD35M12LO49S				120835		300773				
REPARTO		Q. INPS	SETT.	COD. INAIL	CATEGORIA	QUALIFICA				RUOLO		DATA LICENZ.		DATA SCATTO						
5133		1	0	1	07	OPERAIO SPECIALIZZATO						150392		10893						
1 PAGA BASE		2 ASS. AD PERS. (lett. B)		3 INDENN. QUADRI		4 CONTINGENZA		5 A. P. A.		6 COMP. ACCESSORIE		7 INDENN. MENSA		ALIQ. TASS. SEP.		ALIQ. TER.		FI	CO	AL
703710						1014582		211113		229119		35513		21,600		19,700				
8 3° ELEM. SALAR.		9 DIFF. LIV. SUPER.		10 TR. SOS. CCNL		11 Tratt. Sost. CIA (lett. B)		12 TR. SOS. SC. (lett. B)		13 ASS. AD PERS. (lett. F)		14 M.T. AL 31/12/1979		15 INCID. 5 o 6%						
				32070		100050		12110				284829		11741						
VOCE	DESCRIZIONE				VOCE	F/P	QUANTITÀ		VALORE UNITARIO		COMPETENZE		RITENUTE							
271	LIQUIDAZIONE T.F.R.					F					33.748.548		152.219							
456	RITENUTE CASSA SOCCORSO																			
IMPON./RIT.		IMPON./RIT.		IMPON./RIT.		IMPON./RIT.		IMPON./RIT.		IMPON./RIT.		IMPON./RIT.								
IMP. SGRAVIO		RIT. SGRAVIO		IMP. TASS. SEP.		RIT. TASS. SEP.		IMPONIBILE T.F.R.		RITENUTA T.F.R.		IMPONIBILE INAIL								
								24415048		4809764										
FIGLI		CONIUGE		ALTRI		SPESE DEL REDDITO		ULTERIORI DETRAZ.												
IMPONIBILE IRPEF		IRPEF MESE		IMPON. IRPEF PROGR.		IRPEF LORDA PROGR.		DETR. USUFRUITE		IRPEF NETTA		ARROTONDAMENTO								
				8925790		1242753		201414		1041339				4.809.764						
FERIE RESIDUE		FERIE SPETT.		FERIE GODUTE		FERIE RESIDUE						TOTALE COMPETENZE		TOTALE RITENUTE						
												33.748.548		4.961.983						
NOTE												PERIODO RETRIBUZIONE		NETTO DA PAGARE						
												MAGGIO 92		28.786.565						

GENDA IMPON. PREVIDENZIALI:

- = FPT/INCPAI
- D-E = FPT/INPDAL - T.S.
- = GESCAL
- = S.S.N.
- = INPS - TA
- = MAL./MATER.

Grafiche FAVIA - Bari

Bollo
I.N.A.I.L.

STUDIO LEGALE POLLICORO

TARANTO - VIA PITAGORA, 24 - TEL. (099) 27.862

Taranto 17/7/1992

AVV. VINCENZO POLLICORO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DOTT. PROC. STEFANIA POLLICORO

RACCOMANDATA A MANO

AMAT - TARANTO
20.07.92 005307
SEGRETARIA GENERALE

Spett.le
A.M.A.T.
Via C.Battisti n.657
TARANTO

DR. ~~CARRERI~~
PERS.

In nome e per conto del mio assistito Lanzillotta Cataldo, già dipendente di codesta Azienda ed esodato per inidoneità il 16/3/1992, comunico che lo stesso, il quale sottoscrive a tal fine la presente, si trova nella necessità di richiedere la liquidazione della pensione, pur avendo in corso il giudizio per l'annullamento del collocamento a riposo.

A tanto il Lanzillotta, non avendo altri redditi, è costretto per sopravvivere fino alla emanazione della sentenza definitiva nel giudizio di cui sopra, che si augura a lui favorevole.

La domanda di pensionamento, quindi, viene avanzata esclusivamente per le necessità di cui sopra e senza che essa possa in qualsiasi modo significare accettazione del licenziamento o rinuncia al giudizio anzidetto o a uno qualsiasi dei connessi diritti azionati e azionandi.

Distinti saluti.

*Avv. Vincenzo Pollicoro
Dott. Stefania Pollicoro*



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 16 MAG. 1992

All'agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

N. di protocollo 530/09/92 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

S E D E

RACCOMANDATA

OGGETTO: Invie mod. 101.

Vi trasmettiamo, compiegato alla presente, il modello 101 relative agli emolumenti percepiti nell'anno 1991.
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

SERVIZIO PERSONALE

IL CAPO UFFICIO

Albano Zola

673

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. SLP di L.

☒ Raccomandata ☐ Vaglia spedita il 18/3/92

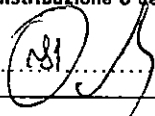
☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di TA/CE

indirizzat... a **SPETT.LE UFFICIO DI COLLOCAMENTO**

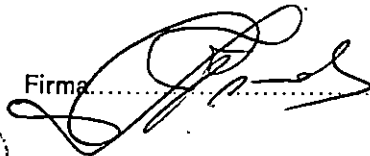
Via Lucania 78 - 74100 TARANTO

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il **20 MAR. 1992**
riscosso

Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento



Firma



Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.





Mod. 23-I (per l'interno) (1976) - C. 008400

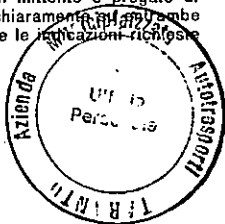
AMMINISTRAZIONE

P. T.

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente all'avviso
le facciate le indicazioni richieste



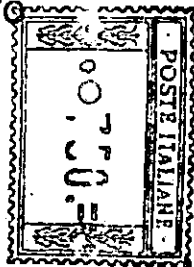
CONTI DI CREDITO

A. M. A.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI PUBBLICI

Via C. Batt.sti, 657

74100 TARANTO



190

Cataldo

LANZILLOTTA

18 MAR. 1992

278/08/92

SPETT.LE

UFFICIO DI COLLOCAMENTO

Via Lucania 78

74100 T A R A N T O

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: comunicazione.-

Comunichiamo a codesto Spett.le Ufficio di Collocamento che l'agente Sig. LANZILLOTTA Cataldo nato il 12/08/1935, a decorrere dal giorno 15/marzo/1992 ha cessato il rapporto di lavoro con questa Azienda a norma dell'art.3 della legge 12/7/1988, n.270 - " Esodo personale inidoneo programma quinquennale".-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI-TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
IL CAPO UFFICIO

SEP 20 1964

SEP 20 1964

RECEIVED

SEP 20 1964

SEP 20 1964

SEP 20 1964

SEP 20 1964

SEP 20 1964

SEP 20 1964



18 MAR. 1992

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

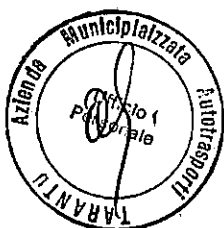
74100 Taranto,

N. di protocollo Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

Il mod. ET8bis - riferito all'agente LANZILLOTTA Cataldo,
non è stato trasmesso all'INPS-ROMA - perchè la procedura è stata
abrogata a seguito di comunicazione INPS del 28/10/1991 - proto-
collo n. 134/80/ET - trasmesso con circolare n.64 della Federtra
sporti ROMA.-





AMMINISTRAZIONE P.T.

TELEGRAMMA

PARTE C

Nulla è dovuto al fattorino per il recapito



QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE
	TARANTO	TF TARANTO	25 AN	46 39	16	082

DESTINATARIO
E INDIRIZZO

DIREZIONE AMAT

VIA C BATTISTI 657

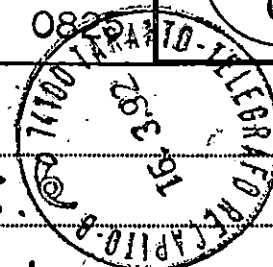
TARANTO

AMAT - TARANTO

16.03.92 002027

SEGRETERIA GENERALE

PERS.



TESTO

INVITIVI REVOCA IMMEDIATA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO RIGUARDANTE
DIPENDENTE LANZILLOTTA CATALDO IN QUANTO DISPOSITIVO SENTENZA
5 MARZO SCORSO NON EST ESECUTIVO . CONSEGUENTEMENTE CONTINUA A
TROVARE APPLICAZIONE PROVVEDIMENTO CAUTELARE URGENTE PRECEDENTEMENTE
EMESSO DALLLO STESSO PRETORE . SEGUE LETTERA
AVV POLLICORO

AGENTE LANZILLOTTA Cataldo

nato il 12/8/1935 a TARANTO

assunto il 30/7/1973 anz. conv. _____

scatti N. _____ sino al _____

AVANZAMENTI

Manovale dal 30/7/73 cl. 11 cat. A

ff. Oper. 2^a cl. , 1/7/74 , 9 , C

Oper. 2^a cl. , 1/8/73 , 9 , C

Operaio 1^a cl. , 1-8-76 , 8 , D

Operaio qualificato 1/1/78 livello, 8^o

Operaio specializzato , 1-8-79 , livello, 7^o

Operaio special. 1/1/89 , Liv., 7^o



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 857 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

14100 Taranto, 13 MAR. 1992

N. di protocollo 274/UP/92 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. LANZILLOTTA Cataldo
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Applicazione art. 3 Legge n. 270/88 "Esodo personale inidoneo".

In riferimento alla ns/ del 7/12/1991 prot.n. 1729/UP/91 ed in applicazione del dispositivo di sentenza emesso dal Pretore Giudice del Lavoro in data 5/marzo/1992, comunico alla S.V. che verrà posto in quiescenza a decorrere dal 15/03/1992.

Si precisa, pertanto, che la precitata data é da intendersi come ultimo giorno di lavoro alle dipendenze di questa Azienda.

Con l'occasione desidero esternarVi la profonda riconoscenza per l'attività svolta al servizio di questa Azienda.

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

IL REGGENTE
(Giuseppe FERRANTE)

(*)-Alff. Capo Area Officina
Al Funzionario Principale C.E.D.
All'Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Cassa-Economato
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
Al Coordinatore Ausiliari

S E D E



N. 10897 18/1 R. O.

N. 5297 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PERS.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. *Vito Vito*
in funzione di Giudice del Lavoro
nella causa di lavoro

AMAT - TARANTO

13.03.92 001942

SEGRETERIA GENERALE

TRA

Longobardo Roberto

rapp. e dif. dall'Avv.

V. Pollicino

E

AMAT

rapp. e dif. dall'Avv.

P. Viti

promossa con atto notificato il convenut.....

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigettare la domanda di Km. Compensato

Taranto 5-3-1992

M. Fucini

V. Vito



N. 10897 19/1 R. O.

N. 5297 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Vito Vago
in funzione di Giudice del Lavoro
nella causa di lavoro

TRA

Longobatta Ceballos

rapp. e dif. dall'Avv. V. Pellicciolo

E

AMAT

rapp. e dif. dall'Avv. P. Velli

promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:

rigettare la domanda. In compensazione

Importo 5-3-1942

Il Pretore

V. Vago



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **★ 7 DIC. 1991**

N. di protocollo 1729/UP/91 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

e, p. c. (*)

S E D E

OGGETTO : Comunicazione.-

In applicazione dell'ordinanza emessa dal Pre-
tore Giudice del Lavoro, in attesa del giudizio de-
finitivo, Le comunico che il provvedimento di cui
alla nota del 05/11/1991 prot.n.1500/UP/91, viene
temporaneamente sospeso e la S.V. viene reintegra-
ta nel posto di lavoro.

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESECUZIONE A.M.A.T.

IL PEGGERE

(Giuseppe FERRANTE)

mer

- (*)- Al Capo Area Officina
Al ff. Capo Area Officina
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Coordinatore Ausiliari
Al Magazzino Vestiario

S E D E

AG/MA.-

A. M. A. T.

Data, 13/marzo/1982

COMUNICAZIONE INTERNA



AL ^{Capo} Ufficio Retribuzioni
e, p. e Al Capo Ufficio Gestione del Personale SEDE

Per opportuna conoscenza si comunica che l'agente
LAZZILLO TTA Cataldo, a seguito di sentenza del giudice
del Lavoro, sarà collocato in pensione il giorno
15/03/1992 per cui lo stesso menuna somma oltre
restituire all'Azienda per la nuova gestione riferita.
all'anno 1988/89 -

Tanto per opportuna conoscenza

Firma

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TAR.ATO
SERVIZIO PERSONALE
14/03/1982
M. G. G. G. G.

Avv. VINCENZO RICORDO

Via Pilegora N. 24 - Telef. 27862

PERS

My

IL PRETORE

AMAT - TARANTO

06.12.91 009398

SEGRETERIA GENERALE

sciogliendo la riserva che precede, rileva in

FATTO

Con ricorso del 30 ottobre 1991 Lanzillotta Cataldo, premesso che l'AMAT, alle cui dipendenze lavorava come operaio specializzato, lo aveva incluso nell'elenco dei dipendenti che, erano destinati al collocamento a riposo, ai sensi della legge n. 270/1988; che tale provvedimento era illegittimo, in quanto non applicabile ai lavoratori assunti in forza del collocamento obbligatorio; che sussistevano altre ragioni, perchè la decisione datoriale non avesse seguito; conveniva in giudizio l'AMAT, perchè sentisse affermare che esso ricorrente non era da annoverare tra i lavoratori inidonei, destinati ad essere esonerati dal servizio, ai sensi della su citata legge, o in subordine, accertata l'illegittimità dell'atto di esodo, visto come atto di recesso, fosse condannata alla sua reintegrazione nel posto di lavoro. Con successivo ricorso del 15.11.1991 proposto in corso di causa lo stesso Lanzillotta, premesso che l'AMAT, con provvedimento del 5.11.1991, aveva adottato il suo licenziamento, con effetto 1.12.1991, per aver ritenuto legittima la sua inclusione nell'elenco dei dipendenti da esonerare, sempre in applicazione dell'art. 3 legge n. 270/1988; chiedeva, con la procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., stante la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile riveniente dalla peculiare situazione in cui sarebbe venuto a versare, che

3/232

MOD. 33891
TARANTO, 11
L. P. HUNTE SOLICITARIO

venisse ordinato provvisoriamente all'AMAT di sospendere gli effetti del provvedimento del 5.11.1991, sino alla definizione del giudizio di merito.

L'AMAT, costituitosi, contestava con diffuse, articolate argomentazioni la fondatezza del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato sia sotto il profilo del fumus boni iuris che sotto quello del periculum in mora.

Non vale indugiare sulle eccezioni, come sollevate dall'una e dall'altra parte, una volta che la sussistenza del diritto, di cui si è invocato la tutela, possa essere affermata alla stregua dell'individuazione della ratio, cui è stata ispirata la legge n. 482/1968 e in correlazione con la successiva legge n. 270/1988. Va puntualizzato che il ricorrente, quale invalido civile è stato assunto dal 29/8/1973 ai sensi della legge n. 482/1968, disciplinante il collocamento obbligatorio. Tale estremo di fatto è incontroverso.

E' risultato poi, che il medesimo è stato incluso, ai sensi dell'art. 3 legge n. 270/1988, nell'elenco dei lavoratori da collocare in quiescenza forzata; e che la dichiarazione di sua non idoneità è stata adottata nel maggio 1986.

Ciò posto, è opinione dell'AMAT che il ricorrente, anche se appartenente a categoria protetta, non può essere escluso dall'operatività della legge n. 270/1988, una volta rilevato che; se tale condizione di privilegio è rivolta a facilitare l'ingres

so del minorato, o di colui che trovasi in una situazione sociale familiare del tutto particolare, nel mondo del lavoro, così eliminando gli ostacoli capaci di impedire il raggiungimento di una tale finalità, una siffatta condizione, però, perde ogni importanza giuridica, allorquando il rapporto di lavoro abbia avuto il suo normale decorso, come è comprovato dal disposto di cui all'art. 10 citata legge n. 482/1968, nel punto in cui prevede che il soggetto protetto riceve lo stesso trattamento, normativo ed economico, di qualsiasi altro dipendente.

La difesa dell'istante ha espresso il suo dissenso. E le ragioni poste a sostegno dello stesso vanno qui condivise.

Significativo è il rilievo che il soggetto invalido civile, intanto viene assunto, usufruendo del beneficio portato dalla procedura di cui al collocamento obbligatorio, in quanto è proprio tale; ovvero, se viene privilegiato al momento dell'assunzione, ciò avviene solo ed esclusivamente in virtù della minorazione da cui è affetto.

In prosieguo di rapporto, tale iniziale condizione di protezione non ha più rilevanza. E ciò è giusto, non potendosi trasformare la difficoltà iniziale, poi superata dal meccanismo di assunzione, in una condizione di privilegio e di discriminazione rispetto agli altri lavoratori.

Il medesimo, poi, può essere allontanato dal posto di lavoro, ove sussistenti le ragioni giustificatrici previste dalle leggi. Inoltre, può veder risolto il rapporto, nel caso in cui

perda in maniera irrimediabile l'idoneità lavorativa. Al riguardo, soccorre l'art.10 su richiamato.

Ora, a ben vedere, se è vero che il lavoratore obbligatoriamente assunto subisce la stessa sorte di tutti gli altri lavoratori; e allora è pure vero che anche alla stregua della menzionata legge n. 270/1988, il medesimo deve ricevere lo stesso trattamento degli altri lavoratori.

Se è così, è da condividere, allo stato ^è in base a quanto prima, intuitiva argomentazione (sebbene ovviamente, una più approfondita disamina nell'eventuale prosieguo della controversia), la tesi attorea, nel punto in cui evidenzia l'incompatibilità tra la legge n. 270.1988 e quella n. 482/1968.

E' da sottolineare, infatti, che la citata legge n. 270/1988 ~~intanto~~ abilita l'azienda ad includere il dipendente tra i soggetti da collocare in quiescenza forzata, in quanto il medesimo, per fatti sopravvenuti e non già per una condizione sussistente sin dal momento dell'assunzione, sia risultato non idoneo, con provvedimento adottato prima del giugno 1986.

Da tanto consegue che, se il lavoratore è stato assunto grazie ad una specifica menomazione, non può questa stessa condizione, che gli è stata di vantaggio, trasformarsi improvvisamente in una condizione punitiva; in tal caso, invero, verrebbe ad annullarsi la ratio cui è stata ispirata la legge n. 482/1968.

Sotto tale angolazione, dunque, può giustamente dirsi che il medesimo soggetto, ritenuto soggetto invalido solo al momento

dell'assunzione, è poi equiparato, nello svolgimento del rapporto, a tutti gli altri lavoratori, dei quali deve sibiire la sorte. Donde l'ulteriore riflessione per cui, se costoro non vanno inclusi nell'elenco suddetto, perchè ancora idonei, allora anch'egli non vi deve essere incluso, perchè ancora idoneo, alla stregua della condizione fisica espressa in sede di assunzione. Relativamente, poi, al secondo dei menzionati presupposti, il periculum in mora, è da osservare che gli estremi dell'imminenza ed irreparabilità del danno sono connessi alla ricostituzione di quella condizione personale e professionale, al superamento della quale era stata destinata l'assunzione obbligatoria. Pertanto, l'ordine che in accoglimento del ricorso, va rivolto all'AMAT è quello di sospendere gli effetti del provvedimento del 5.11.1991. Va quindi disposta la prosecuzione del giudizio, confermando l'udienza del 24.1.1992. Spese al definitivo.

P.Q.M.

IL PRETORE

in accoglimento del ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da Lanzillotta Cataldo con ricorso in corso di causa del 15.11.1991 nei confronti dell'AMAT, così provvede:

ordina all'AMAT di sospendere provvisoriamente gli effetti del provvedimento adottato il 5.11.1991. Dispone che il giudizio di merito, già incardinato, prosegua, riconfermando l'udienza di discussione del 24.1.1992.

Spese al definitivo.



Taranto

Il Pretore

Depositato nella Cancelleria della
Pretura Circondariale di Taranto
da

Oggi

29-11-91

Il Collaboratore di Cancelleria

È copia conforme all'originale

Taranto, li 2-12-91

Il Collaboratore di Cancelleria



Oggi 5 dicembre 1991 in Taranto. Richiesto dall'Avv. Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico del Tribunale di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi all'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, via C.Battisti n.657 ivi recandomi e consegnando a mani

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria Incaricato alla ricezione atti.

H

L'A. Ufficiale Giudiziario
VITO TAMBURRANO

SECUR. + PERS.

Me f

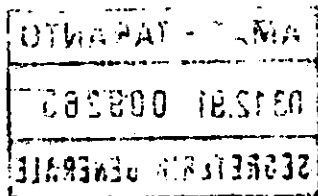
IL PRETORE

sciogliendo la riserva che precede, rileva in

FATTO

AMAT - TARANTO	
03.12.91	009265
SEGRETARIA GENERALE	

Con ricorso del 30 ottobre 1991 Lanzillotta Cataldo, premesso che l'AMAT, alle cui dipendenze lavorava come operaio specializzato, lo aveva incluso nell'elenco dei dipendenti che, erano destinati al collocamento a riposo, ai sensi della legge n. 270/1988; che tale provvedimento era illegittimo, in quanto non applicabile ai lavoratori assunti in forza del collocamento obbligatorio; che sussistevano altre ragioni, perchè la decisione datoriale non avesse seguito; conveniva in giudizio l'AMAT, perchè sentisse affermare che esso ricorrente non era da annoverare tra i lavoratori inidonei, destinati ad essere esonerati dal servizio, ai sensi della su citata legge, o in subordine, accertata l'illegittimità dell'atto di esodo, visto come atto di recesso, fosse condannata alla sua reintegrazione nel posto di lavoro. Con successivo ricorso del 15.11.1991 proposto in corso di causa lo stesso Lanzillotta, premesso che l'AMAT, con provvedimento del 5.11.1991, aveva adottato il suo licenziamento, con effetto 1.12.1991, per aver ritenuto legittima la sua inclusione nell'elenco dei dipendenti da esonerare, sempre in applicazione dell'art. 3 legge n. 270/1988; chiedeva, con la procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., stante la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile riveniente dalla peculiare situazione in cui sarebbe venuto a versare, che



venisse ordinato provvisoriamente all'AMAT di sospendere gli effetti del provvedimento del 5.11.1991, sino alla definizione del giudizio di merito.

L'AMAT, costituitosi, contestava con diffuse, articolate argomentazioni la fondatezza del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che sotto quello del *periculum in mora*.

Non vale indugiare sulle eccezioni, come sollevate dall'una e dall'altra parte, una volta che la sussistenza del diritto, di cui si è invocato la tutela, possa essere affermata alla stregua dell'individuazione della ratio, cui è stata ispirata la legge n. 482/1968 e in correlazione con la successiva legge n. 270/1988. Va puntualizzato che il ricorrente, quale invalido civile è stato assunto dal 29/8/1973 ai sensi della legge n. 482/1968, disciplinante il collocamento obbligatorio. Tale estremo di fatto è incontrovertibile.

E' risultato poi, che il medesimo è stato incluso, ai sensi dell'art. 3 legge n. 270/1988, nell'elenco dei lavoratori da collocare in quiescenza forzata; e che la dichiarazione di sua non idoneità è stata adottata nel maggio 1986.

Ciò posto, è opinione dell'AMAT che il ricorrente, anche se appartenente a categoria predetta, non può essere escluso dall'operatività della legge n. 270/1988, una volta rilevato che, se tale condizione di privilegio è rivolta a facilitare l'ingres

so del minorato, o di colui che trovasi in una situazione sociale familiare del tutto particolare, nel mondo del lavoro, così eliminando gli ostacoli capaci di impedire il raggiungimento di una tale finalità, una siffatta condizione, però, perde ogni importanza giuridica, allorquando il rapporto di lavoro abbia avuto il suo normale decorso, come è comprovato dal disposto di cui all'art. 10 citata legge n. 482/1968, nel punto in cui prevede che il soggetto protetto riceve lo stesso trattamento, normativo ed economico, di qualsiasi altro dipendente.

La difesa dell'istante ha espresso il suo dissenso. E le ragioni poste a sostegno dello stesso vanno qui condivise.

Significativo è il rilievo che il soggetto invalido civile, intanto viene assunto, usufruendo del beneficio portato dalla procedura di cui al collocamento obbligatorio, in quanto è proprio tale, ovvero sia, se viene privilegiato al momento dell'assunzione, ciò avviene solo ed esclusivamente in virtù della minorazione da cui è affetto.

In prosieguo di rapporto, tale iniziale condizione di protezione non ha più rilevanza. E ciò è giusto, non potendosi trasformare la difficoltà iniziale, poi superata dal meccanismo di assunzione, in una condizione di privilegio e di discriminazione rispetto agli altri lavoratori.

Il medesimo, poi, può essere allontanato dal posto di lavoro, ove sussistenti le ragioni giustificatrici previste dalle leggi. Inoltre, può veder risolto il rapporto, nel caso in cui

perda in maniera irrimediabile l'idoneità lavorativa. Al riguardo, soccorre l'art.10 su richiamato.

Ora, a ben vedere, se è vero che il lavoratore obbligatoriamente assunto subisce la stessa sorte di tutti gli altri lavoratori; e allora è pure vero che anche alla stregua della menzionata legge n. 270/1988, il medesimo deve ricevere lo stesso trattamento degli altri lavoratori.

Se è così, è da condividere, allo stato ~~è~~ in base a quanto prima, intuitiva argomentazione (sebbene ovviamente, una più approfondita disamina nell'eventuale prosieguo della controversia), la tesi attorea, nel punto in cui evidenzia l'incompatibilità tra la legge n. 270.1988 e quella n. 482/1968.

E' da sottolineare, infatti, che la citata legge n. 270/1988 ~~intanto~~ abilita l'azienda ad includere il dipendente tra i soggetti da collocare in quiescenza forzata, in quanto il medesimo, per fatti sopravvenuti e non già per una condizione sussistente sin dal momento dell'assunzione, sia risultato non idoneo, con provvedimento adottato prima del giugno 1986.

Da tanto consegue che, se il lavoratore è stato assunto grazie ad una specifica menomazione, non può questa stessa condizione, che gli è stata di vantaggio, trasformarsi improvvisamente in una condizione punitiva; in tal caso, invero, verrebbe ad annullarsi la ratio cui è stata ispirata la legge n. 482/1968.

Sotto tale angolazione, dunque, può giustamente dirsi che il medesimo soggetto, ritenuto soggetto invalido solo al momento

dell'assunzione, è poi equiparato, nello svolgimento del rapporto, a tutti gli altri lavoratori, dei quali deve subire la sorte. Donde l'ulteriore riflessione per cui, se costoro non vanno inclusi nell'elenco suddetto, perchè ancora idonei, allora anch'egli non vi deve essere incluso, perchè ancora idoneo, alla stregua della condizione fisica espressa in sede di assunzione. Relativamente, poi, al secondo dei menzionati presupposti, il periculum in mora, è da osservare che gli estremi dell'imminenza ed irreparabilità del danno sono connessi alla ricostituzione di quella condizione personale e professionale, al superamento della quale era stata destinata l'assunzione obbligatoria. Pertanto, l'ordine che in accoglimento del ricorso, va rivolto all'AMAT è quello di sospendere gli effetti del provvedimento del 5.11.1991. Va quindi disposta la prosecuzione del giudizio, confermando l'udienza del 24.1.1992. Spese al definitivo.

P.Q.M.

IL PRETORE

in accoglimento del ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da Lanzillotta Cataldo con ricorso in corso di causa del 15.11.1991 nei confronti dell'AMAT, così provvede:
ordina all'AMAT di sospendere provvisoriamente gli effetti del provvedimento adottato il 5.11.1991. Dispone che il giudizio di merito, già incardinato, prosegua, riconfermando l'udienza di discussione del 24.1.1992.

Spese al definitivo.

Taranto

Il Pretore

V. Vona

Depositato nella Cancelleria della
Pretura di Taranto
da

Oggi 29-11-91

Il Collaboratore di Cancelleria

[Signature]

E' copia conforme all' originale
Taranto, li 2-12-91

Il Collaboratore di Cancelleria

[Signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **☆ 5 NOV. 1991**

All' Agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

e. p.c. (*)

S E D E

N. di protocollo 1502/VP/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: Applicazione Art. 3 Legge n° 270/88 "Esodo personale inidoneo".

In applicazione dell'Art. 3 della Legge n° 270/88 del 12/7/1988, "Esodo personale inidoneo" ed a seguito della ns/. comunicazione di inquadramento dell'11/1/1989, Le comunichiamo che verrà posta in quiescenza a decorrere dal 30/novembre/1991.

Si precisa, pertanto, che la precitata data è da intendersi come ultimo giorno di lavoro alle dipendenze di questa Azienda.

Con l'occasione desidero esternarle la profonda riconoscenza per la lodevole attività svolta al servizio di questa Azienda.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTO TRASPORTI TARANTO
DIREZIONE DI ESERCIZIO

- (*) - Dirigente Rep. Amm/vo
- Capo Area Segreteria
- Capo Area Officina
- F.F.Capo Area Officina
- Capo Area Movimento
- Funz. Princ. Uff.Sinistri
- Funz. Princ. C.E.D.
- Capo Uff. Retribuzioni
- Capo Uff. Turni - Programm.
- Magazzino Generale
- Ufficio Presenza
- Ufficio Cassa-Economato
- Capo Usciere
- Magazzino Vestiario

S E D E

A. M. A. T.

Data, 28 NOV. 1991

COMUNICAZIONE INTERNA



AL Capo Ufficio Retribuzioni
l.p. @ al Capo Ufficio Servizio del Personale

SEDE

Per opportuna conoscenza si comunica che l'agente
LANZILLOTTA Cataldo il giorno 30/11/1991 sarà collocato
in quinquennale "grado personale imidoneo"; per cui nessuna somma
della retribuzione all'Orrenda per la nuova Vestituario ritirata
e riferita all'anno 1988/89

Tanto per opportuna conoscenza

AZIENDA MUNICIPALIZZAZIONE AUTOTRASPORTI L.G. 1170

SERVIZIO PERSONALE

MAGAZZINO VESTITARIO

Firma

M. G. G. G.

[Handwritten signature]

AMAT - TARANTO
23.11.91 008931
SEGRETERIA GENERALE

Spett.le

Direzione di Esercizio
dell'A.M.A.T.

TARANTO

Il sottoscritto Lanzillotta Cataldo, nato a Taranto il 12/8/1935, dipendente di codesta Azienda;

premessi:

- che è stato incluso nell'elenco del personale inidoneo esodabile ai sensi dell'art.3 della L.n.270/1988;

- che con nota del 5/11/1991 gli è stato comunicato che, per effetto di quanto sopra, sarà collocato in quiescenza con decorrenza dal 17/12/1991;

- che il provvedimento, come quelli che lo hanno preceduto, è illegittimo, ingiustificato e ingiusto per tutti i motivi indicati nel ricorso al Pretore del Lavoro di Taranto del 24/10/1991;

ricorre

avverso il provvedimento di collocamento in quiescenza, di cui sopra, chiedendone la immediata revoca o, quanto meno, la sospensione fino all'esito del giudizio promosso.

Taranto 15 novembre 1991.

[Handwritten signature]

PERIS. 45 SEGR XC.A.

AMAT - TARANTO

73.11.91 008955

SEGRETERIA GENERALE

Lanzillotta Cataldo, nato a Taranto il 12/8/1935,

a) che con lettera del 29/8/1973 veniva assunto, quale invalido, alle dipendenze dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (A.M.A.T.) con ^{N.} _C

me manovale (inquadrato nella 11^ classe A), a se-
 Tar

guito di avviamento obbligatorio effettuato
dall'Ufficio del Lavoro di Taranto, ai sensi della
legge n.482/1968;

b) che lo sviluppo della carriera lo portava all'acquisizione della qualifica di operaio specia-

lizzato, con inquadramento nel 7° livello di cui
alla legge n.30/1978;

c) che con lettera del 3/4/1987 la direzione di esercizio gli comunicava che, a seguito di visita medica eseguita presso la U.S.L., era risultato idoneo a svolgere le mansioni di operaio specializzato;

d) che con successiva lettera dell'11/1/1989 la
stessa direzione gli comunicava di essere "destina-

Deposita in Cancelloria
25 Uid. 1901 IL CANCELLIERI

N. Cron. *Mod. A*
co CONTINUA A L. 1050
Ind. fascicolo L. 1050
Se- **1991**
L. Organo GIUDIZIARIO

ALF. PINCEKZO POLLICORA

Vi conferisce mandato per represso-
suarlo e dilatarlo nel presente
giudizio, nelle medesime, purché
la grado di appello conferendoVi
all'esperto per le di Leggi.
concesso quale si trasgore e
concedere.

24 10 1991

Sensitiv
Catala

• autograf
per l'immagine

tario" del programma di esodo, di cui all'Accordo Nazionale del 4/7/1986,

e) che avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso gerarchico deducendo la erroneità della sua inclusione nel programma anzidetto, soprattutto in considerazione del fatto che la sua assunzione in servizio era avvenuta come invalido;

f) che nessun'altra comunicazione è mai seguita a quella di cui sopra, nè al ricorrente è stato mai comunicato o reso comunque noto il programma di esodo eventualmente deciso dall'Azienda;

g) che il rapporto di lavoro è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e dalla legislazione speciale per gli appartenenti alle categorie protette;

h) che, secondo voci circolanti in azienda, sarebbe imminente il collocamento a riposo del deducente proprio per il contestato esodo forzoso di cui all'art.3 della L.n.270/1988.

Per le ragioni di cui sopra è evidente il diritto e l'interesse del ricorrente a far dichiarare illegittima la decisione aziendale di cui alla menzionata nota dell'11/1/1989. E ciò per i seguenti

MOTIVI

1. Il ricorrente non può rientrare nel gruppo

dei lavoratori da esodare, in quanto la dichiarazione della sua inidoneità (3/4/1987) è successiva alla data considerata utile dall'art.3 della L.n.270/1988.

2. La contestata comunicazione della direzione aziendale è nulla per incompetenza assoluta (ed è, quindi, disapplicabile da parte della autorità giudiziaria), in quanto tutti i provvedimenti riguardanti il personale e, più in generale, tutte le decisioni comportanti spesa sono di competenza esclusiva della Commissione Amministratrice (art.6, 3° comma del R.D. 15/10/1925 n.2578).

3. E' del tutto inesistente (o non noto) l'atto di approvazione dell'elenco degli inidonei da esodare che, peraltro, dovrebbe riguardare tutti i dipendenti inidonei; dovrebbe essere redatta sulla base dell'anzianità di servizio; e dovrebbe essere riferito a un periodo di cinque anni.

Trattasi di una disposizione che, oltretutto, imponendo una ampiezza temporale rigida ed un criterio prestabilito per la redazione della graduatoria (ai cui fini è rilevante anche la valutazione comparativa dei gradi individuali di invalidità), afferma il correlato diritto del lavoratore inidoneo al preciso rispetto della norma stessa, dalla cui

corretta applicazione dipendono il "se" e il "quando" dell'eventuale suo esodo.

4. La disposizione più volte menzionata non può trovare applicazione nei confronti del ricorrente, in quanto lo stesso è stato assunto in applicazione della legge n.482/1968.

Secondo tale normativa, costituente disciplina speciale, l'invalido avviato obbligatoriamente gode di una condizione di stabilità diversa da quella riservata agli altri dipendenti, per la particolare importanza dei motivi individuali e sociali, ai quali è ispirata la tutela degli appartenenti alle categorie protette.

Trattasi di normativa attuativa del pubblico interesse a livello di tale preminenza da prevalere nettamente sulle esigenze - tutto sommato aziendalistiche - poste dalla Corte Costituzionale a fondamento e giustificazione dell'art.3 della legge n.270 (sent.n.60/1991).

5. Va considerato, infine, che il ricorrente, a seguito della dichiarazione di inidoneità alle mansioni di operaio specializzato, è stato restituito a mansioni che sono proprie della categoria degli invalidi. Trattasi, peraltro, delle mansioni della qualifica "di provenienza", alle quali, secondo la

legge, il giudizio di inidoneità deve essere riferito e che, quindi, in questo caso, non avrebbe ragione d'essere.

6. Per mero tuzionismo si contesta la esistenza di ogni presupposto di fatto e di diritto richiesto dal ripetuto art.3 della legge n.270, per la sua applicazione.

P.T.M.

Voglia il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni avversa e diversa deduzione e richiesta, che tutte si impugnano nel modo più assoluto:

1) Dichiarare che il ricorrente Lanzillotta Cataldo non rientra, per tutte le ragioni di cui in premessa, fra i lavoratori inidonei esodabili ai sensi dell'art.3 della legge n.270//1988. Dichiarare altresì la nullità, la illegittimità e, comunque, la disapplicabilità, nei suoi confronti, per le ragioni di cui in narrativa, della nota della direzione di esercizio dell'11/1/1989 e di ogni eventuale atto presupposto.

2) Ove occorra, ma solo nella denegata ipotesi in cui la nota aziendale di cui sopra dovesse essere considerata atto di recesso, dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, ingiustificato il licenzia-

mento del ricorrente, ordinandone, all'occorrenza la immediata reintegrazione nel suo posto di lavoro.

3) Sempre nella ipotesi di cui sub 2), condannare l'A.M.A.T. al pagamento della retribuzione dovuta dalla data di attuazione dell'eventuale licenziamento fino a quella della reintegrazione o di valida risoluzione del rapporto di lavoro o, quanto meno, al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni perdute per effetto del recesso, con danno da svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni singolo credito, fino a quello del soddisfo.

4) Condannare, in ogni caso, la Azienda convenuta appellata al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per quanto riguarda quelle del secondo grado.

Ai fini probatori chiediamo prova per testi (Bramo Michele, Palazzo Giuseppe; e gli altri che saranno indicati nel termine assegnando) sulle circostanze di fatto della premessa, da intendersi precedute dalle parole "se vero".

Si producono i seguenti documenti:

nota dell'Ufficio del Lavoro del 28/7/73; nota della Direzione Aziendale del 29/8/73; del 3/4/87 e dell'11/1/1989; ricorso gerarchico; C.C.N.L..

Salvezze illimitate.

Taranto 24 ottobre 1991.

av. Leonardo Colucci

Il Pretore

23505

letto il ricorso che precede;

vista la legge n.533/1973;

fissa

l'udienza del *24-1-92* ore *10*

con la continuazione per la discussione del ricorso, ordinando la personale comparizione delle parti e disponendo che copia del presente provvedimento e del ricorso che precede sia notificata alla controparte nel termine di dieci giorni.

Taranto *4-11* 1991.

Il Pretore

Il Cancelliere

[Signature]

[Signature]

Copia conforme all'originale

- 7 NOV. 1991



IL CANCELLIERE

Oggi 23 novembre 1991 in Taranto. Richiesto dall'Avv.
VINCENTO Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico del Tribunale di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi all'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, via C. Battisti n. 657, ivi recandomi e consegnando a mani

a mani dell'Impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

23 NOV. 91

L'A. Ufficiale Giudiziario
VITO TAMMARANO

H
M
Perp
lia

Taranto, 18/gennaio/1991.

AMAT - TARANTO
00454 19 91
SEGRETERIA GENERALE

Al Direttore di Esercizio
dell'A.M.A.T. - S E D E

Io sottoscritto LANZILLOTTA Cataldo, dipendente di Codesta Azienda, avendo necessità di riordinare la posizione personale della mia attività lavorativa nell'Azienda, richiedo la copia dei documenti personali inseriti nella cartella personale.

Sicuro di ottenere benevole accoglimento alla suesposta richiesta, invio distinti saluti.

LANZILLOTTA Cataldo

Conseguiti al Sig. Franco Bruno. -
af.

11

AMAT - TARANTO
07534 17 XI 90
SEGRETERIA GENERALE

4 Taranto, 11 - _____

ALLA DIREZIONE ESERCIZIO A.M.A.T.

OGGETTO: Ricorso gerarchico

S E D E

Io sottoscritto Lanzilotta Cataldo, inoltro ricorso gerarchico a norma dell'Art. 10 del R.D. 8/1/1931, n° 148, per la mia errata inclusione nell'elenco del personale inidoneo previsto dalla Legge n° 270 del 12/7/1988.

Infatti, in data 30/7/1973 fui assunto tramite Legge n° 482 (avviamento obblig.al lavoro) con la qualifica di manovale. Pertanto chiedo di essere escluso dall'elenco dei lavoratori posti in esodo.

Resto in attesa di un positivo riscontro, caso contrario, trascorsi i termini previsti dalla lrgge, mi vedrò costretto adire le vie legali.

Distinti saluti.

In fede

Lanzilotta Cataldo

ARRETRATI per: N° 2 SCATTI AL 5% (58° ANNO) AGENTE LANZILLOTTA CATALDO

periodo dal 1-12-89 al 31-12-89 lettera prot. n° 168/UP/90

ALiquota MEDIA IRPEF

MESE	GG. PRESENZA						STRAORDINARIO				GG. MALATTIA		
	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza compete :8	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE
				C. A. U.	Pr. Prodotto.	Magg. Rett.							
gennaio													
febbraio													
marzo													
aprile													
maggio													
giugno													
luglio													
agosto													
settembre													
ottobre													
novembre													
dicembre													
13-ma/14-ma													
TOTALE GG. PRESENZA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIFFERENZE RETRIBUT.	//	989		//	//	//	//	195	013	//	//	//	//
TOTALE COMPETENZE	//	59.340	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
riferimento E.T.9	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)		(14)	(15)	(7)	(8)	(10)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg. = € (col. 15 - ET9)
 RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA € (vedi allegato)
 INTERESSI LEGALI 5% € (vedi allegato)



corrispondenti con le competenze di Martedì 19/90

 AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
 Il Capo Ufficio Retribuzioni

 Azienda Municipalizzata Autotrasporti
 Servizio Personale
 Il Funzionario S.

ARRETRATI per: N° 2 SCATTI AL 5% (58° ANNO) AGENTE LANZILLOTTA CATALDO

periodo dal 1-1-90 al 28-2-90 lettera prot. n° 148/UP/90

ALIQUOTA MEDIA IMPEI //

MESE	GG. PRESENZA						STRAORDINARIO				GG. MALATTIA		
	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza compete : 8	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE
				C. A. U.	Pr. Prodiutt.	Magg. Rett.							
gennaio		30											
febbraio		29											
marzo													
aprile													
maggio													
giugno													
luglio													
agosto													
settembre													
ottobre													
novembre													
dicembre													
gennaio													
febbraio													
marzo													
aprile													
maggio													
giugno													
luglio													
agosto													
settembre													
ottobre													
novembre													
dicembre													
TOTALE GG. PRESENZA	X	19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIFFERENZE RETRIBUT.	//	989		//	//	//	//	195	215	//	//	//	//
TOTALE COMPETENZE	//	18.371	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
riferimento E.T.9	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)	(14)		(15)	(7)	(8)	(10)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: cc. // = € // (col. 15 - ET9)

RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA = € // (vedi allegato)

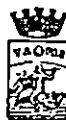
INTERESSI LEGALI 5% = € // (vedi allegato)



corrisposti con le competenze di 1480/90

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Ristrutturazioni

Azienda Municipalizzata Autotrasporti
Servizio Personale
Il Funzionario Su



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

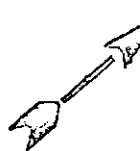
★ 5 MAR. 1990

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 250/18/90 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente



Sig. LANZILLOTTA Cataldo
Via Casorate-C.da S.Francesco
degli Aranci-ultima traversa a
sinistra-s.n.c.
74029T A L S A N O

OGGETTO: comunicazione.-

Vi comunichiamo che in data odierna abbiamo
trasmesso il Vs/nominativo all'Ufficio competente
per l'accredito di n.2(due)scatti paga nella misura
del 5% ciascuno;ciò a norma dell'ultimo comma del
punto 2) dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO

SERVIZIO PERSONALE
IL CAPO UFFICIO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 16 FEB. 1990

N. di protocollo 148/UP/90 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Al Signor
ZIZZARI Francesco
Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

Per opportuna conoscenza, Vi comunichiamo che ai sottoelencati agenti devono essere accreditati n.2(due)scatti paga nella misura del 5% ciascuno. Ciò ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma punto 2 dell'Accordo Aziendale del 26/2/1972.

Si precisa che il sottoelencato personale verrà posto in quiescenza a norma dell'art.3 della legge 12/7/1988, n.270 "Esodo personale inidoneo".-

FUMAROLA	Michele 30/11/1991;
CANTORE	Vito 30/11/1991;
MONGILLO	Giuseppe 30/11/1991;
D'ANGIULLI	Francesco 30/11/1991;
LANZILLOTTA	Cataldo 30/11/1991;
LIPPO	Giacchino 30/11/1991;
IACCA	Cesare 30/11/1991;
D'AMURI	Francesco 30/11/1991;
PALUMBO	Giuseppe 30/11/1991;
DE PACE	Vincenzo 30/11/1991;
PICHIERRI	Giuseppe 30/11/1991.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

SERVIZIO PERSONALE

IL CAPO UFFICIO

643



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

N. di protocollo 431/UP/89 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

All'agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

S E D E

OGGETTO : Legge n.270 del 12/7/1988 -art.3- personale inidoneo.

Nel precisare alla S.V. che è destinatario del programma di esodo di cui all'Accordo Nazionale 4/1u^glio/1986, comunichiamo che la S.V. manterrà il livel^lo e la qualifica di Operaio specializzato livello 7° ex Lege 30/78 fino al giorno della Sua messa in quiescenza.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(log. Silvano CAVALIERE)

AG/

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

QMCT-TARANTO	
09092	20 X 86
SEGRETERIA GENERALE	

= A. M. A. T. =

S E D E

Il sottoscritto LANZILLOTTA Cataldo, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 20/ottobre/86 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via Contrada S. Francesco degli Aranci ultima traversa a sinistra
- a via Contrada S. Francesco degli Aranci ultima traversa TALSANO.-
- a sinistra-Via CASORATE s.n.c. TALSANO.-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 20/10/1986.-

L'AGENTE

Lanzilotta Cataldo
S. J. Repa
[Signature]

673



74100 Taranto, **-3 APR. 1987**

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 275/UP/87 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

A seguito dell'esito della visita medica di idoneità effettuata presso la USL/TA5, Vi comunichiamo che siete risultato inidoneo a svolgere le mansioni inerenti la Vs/qualifica, mentre siete risultato idoneo alle mansioni di usciere.

Pertanto a decorrere da subito andrete a svolgere le suddette mansioni ai nuovi uffici della Direzione.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Ing. Silvio CAVALIERE)

(*)-Al Dirigente Reparto Officina-Deposito

Al Dirigente Reparto Amm/vo

Al Capo Ufficio Retribuzioni

All'Ufficio Presenza

Al Capouscieri

S E D E

AG/

Ospedale Civile della S.S. Annunziata

Numero Codice Fiscale e
Partita IVA: 90003900736

74100 Caranto

-8 LUG. 1986

N. 230 UNITA' SANITARIA LOCALE TA/5
Ospedale Civile S.S. Annunziata

Risposta a nota
DIREZIONE SANITARIA
Servizio di Medicina Legale

del

OGGETTO: Visita med. Coll. Sig. Lanzillotta Cataldo.

AMMINISTRATIVO	
07048	-9 VII 86
SEGRETARIA GENERALE	

VERBALE n. 23

L'anno millenovecentoottantasei addì 8 maggio alle ore 10,30, si è riunita la Commissione Medica Collegiale per esprimere un parere inerente l'idoneità lavorativa in qualità di operaio specializzato, come da Vs richiesta avanzata dall'AMAT datata 24/4/86 prot. n. 2707/86.

La Commissione Medica Collegiale risulta così costituita:

Dr. F. Carano	Medico Funzionario	USLTA/5
Dr. M. D'Ayala	A. Med. Gastroet.	"
Dr. I. Ricapito	A. Med. Legale	"

Il Collegio Medico sottopone a visita il Sig. Lanzillotta e rileva: "Tetraparesi spastica in esito di laminectomia decompressiva cervicale".

La Commissione esprime la seguente valutazione: Permanentemente non idoneo come operaio specializzato. Lo stesso, può svolgere mansioni di usciere limitatamente al servizio interno.

Dr. M. D'Ayala Dr. I. Ricapito Dr. F. Carano

[Signature]

[Signature]

[Signature]

*Sig. Lanzillotta
domanda per iscritto
allo O. U. se sia
a sua volta se il
fornire il 2 aux. 86
che avere a. S. la Vo.*



74100 Taranto, 24 APR. 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 391451 (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 2707/86 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le

Ufficio Medico Legale

USL/TA 5

74100

T A R A N T O

OGGETTO: visita medica d'idoneità alle mansioni di Operaio specializzato
agente Sig. LANZILLOTTA Cataldo.

Si prega codesta spett/le USL/TA5 di sottoporre a
visita medica di idoneità alle mansioni di Operaio Spe-
cializzato l'agente in oggetto, onde accertare se lo stes-
so agente risulta idoneo a svolgere le mansioni inerenti
la suddetta qualifica.

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
DIRETTORE DI ESERCIZIO

AG/

MEV



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 30/Maggio/1984.....

N. di protocollo 376/09/84 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N. 1

Al Signor
LANZILLOTTA Cataldo
Contrada S. Francesco
degli Aranci ultima traversa
74029 T A L S A N O

RACCOMANDATA ②

OGGETTO: invio mod. " 101 " .-

Vi inviamo, compiegato alla presente, il mo-
dello " 101 " relativo all'anno 1983.-

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore

Provincia di TARANTO

Comune di TARANTO

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. con sede in C. Battisti, 657 TA

ha presentato al sottoscritto il giorno 30 del mese di settembre 19 82 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone

(cognome e nome) LANZILLOTTA Cataldo - Contr. S. Francesco degli Aranci TALSANO

il giorno 28 del mese di settembre 19 82 nel Comune di TARANTO

Firma dell'autorità che riceve la denuncia



Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

AGENTE LANZILLOTTA CATALDO Scatti anz.Differenza retribuzione dalla classe - alla classe -Arretrati dal 1-8-79 al 31-12-79ARR. INCIS. RATEI 13^e 14^e SU STR.

GIORNATE PRESENZA		STRACORDINARIO				GIORNATE MALATTIA		
DIFFERENZE		28						
PAGA	COMP. ACC.	FERIALE	NOTT.	FESTIVO	INFR.	PAGA	COMP. ACC.	STRAORD.
Gennaio								
Febbraio								
Marzo								
Aprile								
Maggio								
Giugno								
14/ma								
Luglio								
Agosto								
Settembre								
Ottobre								
Novembre								
Dicembre								
13/ma								
X	X	127 X //	X //	X //	X	X	X	X
L.	L.	L. 3.556	L. //	L.	L.	L.	L.	L.
Cod. 43	Cod. 45	Cod. 47	Cod. 48	Cod. 44	Cod. 46	Cod. 49		

CORRISPONDI CON LE COMPETENZE DI - MAR 1981

673

L'Ufficio Retribuzioni

Taranto,

2 MAR 1981



Applicazione del 30 del 1-12-1978

AGENTE LANZICLOTTA CATALDO scatti n. 3 = 15 %

Differenze retributive dalla classe 8 al livello 7

ARRETRATI dal 1-8-979 al 31-12-979

Aliquota media IRPEF %

MESE	GG. PRESENZA			STRAORDINARIO				MALATTIA		
	Paga	Ratei 13° e 14°	Compet. accessorie	Feriale	Notturno	Festivo	Festività	Paga	Comp. access.	Straordinario
Gennaio										
Febbraio										
Marzo										
Aprile										
Maggio										
Giugno										
14.ma										
Luglio										
Agosto										
Settembre										
Ottobre										
Novembre										
13.ma										
Dicembre										
TOTALI	118 ×	30 ×	118 ×	127 ×	// ×	// ×	×	29 ×	29 ×	×
DIFFERENZE	732 =	732 =	27h =	170 =	15 =	186 =	=	732 =	27h =	// =
L.	86.376	21.960	40.552					21.228	7.946	
				+		+				
L.				21.590						

Corrisposti con le competenze del mese di - DIC. 1980

4 NOV. 1980

1692/UP/80

All'agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

s.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: riconoscimento livello superiore.-

Vista la delibera n.272 dell'11/9/1980, della
Commissione Amministratrice di questa Azienda, comu-
nice alla S.V. che a decorrere dall'1/agosto/1979
è inquadrata nel livello 7° con la qualifica di
Operaio Specializzato.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)- Al Dirigente Settore Officina
Al Capo Ufficio Retribuzioni

S E D E

ZA/

1

2.5.3.4.

5. ESEMPI DI ESERCIZIO

PROPERTY RIGHTS

1934-1935

5. The following are the names of the persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period of the investigation:

Sgt. WILLIAM J. GEORGE
VIETNAM

7-1401-503



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

N. di protocollo 1964/OP/73 Rip.
Risposta a N. del
Allegati n.

74100 Taranto, 13/dicembre/1979

All'agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge
1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Operaio di 1^a classe-
classe 8^a-D;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica
di Operaio Qualificato livello 8^a
a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Ma-
gistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sen-
si dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga
che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

7 GEN. 1980

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Luigi Nottola

[Signature]



CASSA DI SOCCORSO

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto

CORSO UMBERTO, 136 - TEL. 23868

74100 TARANTO, li 26.7.1979

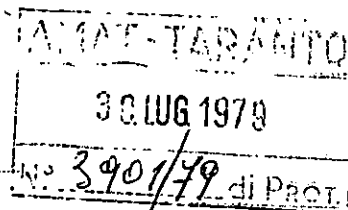
All'Agente Lanzillotta Cataldo

e p. a. Al Sig. Direttore di Esercizio dell'A.M.A.T.
Sig. Dirigente Reparto Officina.

LORO SEDI

N. di protocollo 233.79

Risposta a N. _____ del _____



Oggetto: VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE

In seguito alla visita di controllo effettuata alle ore 20.50 del giorno 13.7.1979
presso la Vs. abitazione dal medico fiscale Dr. Nicola Montemurro,
quest'ultimo non Vi trovava in casa.

Pertanto, in applicazione dell'art. 7, comma 3 dell'accordo Nazionale 29-10-1963 relativo
alle Casse di Soccorso, non Vi sarà corrisposto il sussidio di malattia dal 13.7.1979
al ////////.

Distinti saluti.

643
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
CASSA DI SOCCORSO
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Avv. MIRO)



ALCANTARANTO

74100 Taranto, li 16/6/1979

2 GIU. 1979

CASSA DI SOCCORSO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Corso Umberto, 136 - Tel. 23868

3256/79

di PROT.

All'Agente Lanzillotta Cataldo

e.p.c.

Al Sig. Direttore di Esercizio

Al Sig. Dirigente Reparto Officina

N. di protocollo 213/79

Risposta a N. del

- S E D E -

OGGETTO: Visita di controllo domiciliare.

A seguito di controllo effettuato presso il Vs. dichiarato domicilio di, contrada S. Francesco degli Aranci (Talsano), siete risultato sconosciuto al suddetto indirizzo.

Vi comunichiamo pertanto che, da parte di questa Cassa di Soccorso, non vi sarà corrisposto il sussidio di malattia.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
CASSA DI SOCCORSO
IL COMMISSARIO
(Avv. Franco MIREO)

673

AGENTE LANZILLOTTA CATALDOmatricola n° 149876 sett. n° 6

A R R E T R A T I A P P L I C A Z I O N E

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO FESTIVO	MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categ.	ore A. U.	feriale	maggioraz. notturna		ind. categ.	straordinario
Gennaio	20	30	//	42	//	//	//	//
Febbraio								
	x	x	x	x	x			
	1.450 =	400 =	100 =	178 =	16 =	194 x	x	x
	29.000	12.000	//	9.476	//			
						=	400 =	=
	TOTALE £. <u>41.000</u>			TOTALE £. <u>9.476</u>		TOTALE £. <u>//</u>	TOTALE £. <u>//</u>	TOTALE £. <u>//</u>
	CODICE			CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
	n° <u>161</u>			n° <u>164</u>		n° <u>165</u>	n° <u>163</u>	n° <u>166</u>

APR. 1979

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 15/luglio/1978

All'agente

Sig. *Lauziello - C. F. C. C.*

S E D E

N° di protocollo *1045/UP/78 Rip.*

Risposta a N° del

Allegati n°

OGGETTO: Comunicazione.-

Nonostante la precedente nota del 21/6/1978 prot.n. *888/110/78*
Vi siete assentato ingiustificatamente per n. *6* giorni dal
servizio oltre i 4 giorni che Vi spettavano come permesso
scolastico che abbiamo regolarmente accreditato.

Pertanto, visto le particolari circostanze che avranno
determinato tali Vs/ assenze, e lungi da noi il pensiero di
giustificare il Vs/ atteggiamento menefreghista, abbiamo cre-
duto opportuno passare in ferie i giorni di assenza in parola.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

MM/AG

673

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. 6

AGENTE: LANZILLOTTA CATALDO

Scatti n. 8 = Percent. 10 %

Aliquota media IRPEF 11,76 %

169876

	GG. Presenza	STRAORDINARIO				GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	11/Inf/mo	Paga	Straord.
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
14/ma							
	158 x	166 x	= x	13 x	30 x	17 x	17 x
Differenze £.	167 =	28 =	// =	34 =	167 =	167 =	39 =
			+ //				
	26.386	£. 1.648		£. 403	5.010	2.839	663

169

173

174

177

171

175

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI - GEN. 1979

673



UFFICIO RETRIBUZIONI

Taranto,

SCUOLA MEDIA STATALE "TALETE DI MILETO"

T A R A N T O.

S I C E R T I F I C A

che I 1 Sig. LANZILLOTTA CATALDO ANTONIO

nato a TARANTO Prov. di //

il 12/8/1935 ha conseguito nell'anno scolastico 1977/78

presso questa Scuola la

L I C E N Z A D I S C U O L A M E D I A

riportando il seguente giudizio complessivo:

Sufficiente

Prova di Latino // (facoltativo)

Lingua straniera FRANCESE

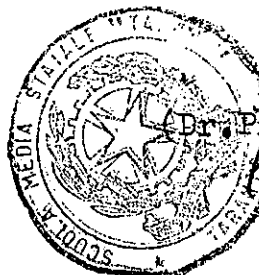
Si rilascia il presente certificato su richiesta dell'interessato
per uso scolastico.

Taranto, li _____

N. 518/B reg. certificati

IL SEGRETARIO
IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
(Liborio Milella)

Liborio Milella



EL PRESIDE
(Dr. Prof. Giorgio DEHO')

Giorgio Deho



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 21/giugno/1978.....

N di protocollo 889/UP/PS Rip.....
Risposta a N. del
Allegati n.

All'agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO : Comunicazione.

Riscontriamo la Vs/ domanda di permesso retribuito per motivi scolastici, per comunicarVi l'accoglimento della stessa a norma della legge 20/5/1970, n° 300.

Con l'occasione Vi significhiamo l'obbligo da parte Vs/ di comunicare, anche verbalmente al Reparto di appartenenza con almeno 48 ore di anticipo, ogni qualvolta Vi dovete assentare per sostenere gli esami. Ciò allo scopo di mettere nelle migliori condizioni l'Ufficio preposto ai turni di evidenzia re sul foglio giornaliero la Vs/ disponibilità dal servizio.

Infine, Vi ricordiamo che per l'accredito definitivo del predetto permesso retributivo sotto il profilo contabile, è necessario che a conclusione degli esami presentiate un attestato della scuola ove deve essere specificato chiaramente i singoli giorni in cui avete sostenuto gli esami.

Gli Uffici turni cui questa è diretta per conoscenza sono invitati a prenderne opportuna nota.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO PERSONALE
(Enzo MANCO)

- (*) - All'Ufficio turni Sett.Movimento
- All'Ufficio turni Sett.Officina

MA/

Agente Lancillotta Cataldo

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI £. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE :			
	gg. Paga	E.D.R. su straord.	
GENNAIO	14143	33	135
FEBBRAIO	13435	33	
MARZO	14143	35	
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
14/ ma			
	99936 X	X	
	26143 -	-	
	£. 122079	£. 9791	
	Cod. 43	Cod. 47	

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

121321

AGENTE Banzilotta Cataldo Scatti anz. 1Differenza retribuzioni dalla classe 9 C alla classe 8 DArretrati dal 1-8-976 al 31-8-976

	GIORNATE PRESENZA		STRAORDINARIO			FESTIVITA'		GIORNATE MALATTIA		
DIFFERENZE	645	178	151	19	178	1157				
	P A G A	COMP. ACC.	FER.	NOTT.	FESTIVO	INF.	NAZ.	PAGA	COMP. ACC.	STRAOR.
Gennaio										
Febbraio										
Marzo										
Aprile										
Maggio										
Giugno										
14/ma										
Luglio										
Agosto	16	16								
Settembre										
Ottobre										
Novembre										
Dicembre										
13/ma										
	16	X 16 X	X	X	X	X	X	X	X	X
	645	- 178 -	-	-	-	-	-	-	-	-
	L. 10320	L. 2848	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
	Cod. 43	Cod. 45	Cod. 47	Cod. 48	Cod. 48	Cod. 44	Cod. 46	Cod. 49		

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

Settembre/76

573



Taranto, li

19/9/76

20/agosto/1976

998.03.76

11'agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

e.p.c. (*)

S E D E

Promozione a grado superiore.

Comunico alla S.V. che avendo raggiunto l'anzianità di 3 anni nel grado di operaio di 2^a classe, a norma del Regolamento Aziendale in vigore dall'1/8/1973, con decorrenza dall'1/8/1976 siete passato alla classe 8^a Cat. D con la qualifica di Operaio di 1^a classe.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

(*)- Al Dirigente Settore Officina
Al Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

MD/FE.

Provincia di Taranto

Comune di Taranto

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. con sede in Taranto

ha presentato al sottoscritto il giorno 13 del mese di agosto 76 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone

(cognome e nome) LANZILLOTTA Cataldo Via M. Mari 6 TA-

il giorno 9 del mese di agosto 76 nel Comune di Taranto

Timbro
dell' Ufficio

PD/
673



Firma dell' autorità che riceve la denuncia

Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

AGENTE Sanzilloha Cataldo matr 6/11/44667

Differenza retribuzione dalla classe 11 A alla classe 9 C

ARRETRATI DAL 1.8.973 al 31.12.973

673

DIFFERENZE	163	196	122	15	142	659	923
	GG. PAGA	GG. COMP. ACC.	FER.	NOTT.	FEST.	INFR.	NAZ.
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
14.ma							
Luglio							
Agosto	30	31	51		26	1	
Settembre	30	30	18		26		
Ottobre	30	31	66		26		
Novembre	30	30	15,5		26	1	1
Dicembre	30	31	25,5		22	3	
13.ma	30	30					
	180 x	183 x	246 x	x	136 x	5 x	x
	163 -	196 -	122 -	-	142 -	659 -	-
			30012		19312 + 3295 + 923		
	L. 83340	L. 35868	L. 30.012		L. 23530		
	Arr. paga	Arr. comp.	2° rigo		3° rigo		

673

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI Febbraio 975.



UFFICIO AMM. VO

AGENTE Bonzilloha Cataldo matr. 6/11/44667

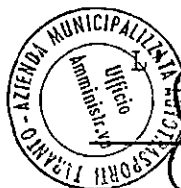
Differenza retribuzione dalla classe 11 A alla classe 9 C

ARRETRATI DAL 1.1.974 al 30.6.974

DIFFERENZE	516	305	152	19	178	821	1157
	GG. PAGA	GG. COMP. ACC.	FER.	NOTT.	FEST.	INFR.	NAZ.
Gennaio	30	30	30		25	2	
Febbraio	30	30	30		26		
Marzo	28,5	28,5	34		26	1	
Aprile	30	30	16		26	1	1
Maggio	30	30	10		13	1	
Giugno	28	28	27		22,5	2	1
14.ma	30	30					
Luglio							
Agosto							
Settembre							
Ottobre							
Novembre							
Dicembre							
13.ma							
	206,5 x	206,5 x	207 x	x	148,5 x	7 x	2 x
	516 -	305 -	152 -	-	178 -	821 -	1157 -
			31.464		26433	5747	2314
	L.106554	L.62982	L. 31464		L. 34.494		
	Arr. paga	Arr. comp.	2° rigo		3° rigo		

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

febbraio 975.



UFFICIO AMM.VO

23/ottobre/1974

LL'Agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

e.p.c. (*)

S E D E

Attribuzione qualifica.-

Comunico alla S.V. che a decorrere dall'1/8/1973
è inquadrata nella classe 9 cat. C con la qualifica di
Operaio di 2^a classe.
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

(*) - Al Direttore Amm/va
Al Dirigente Tecnico Officina
S E D E

ME/PV.

673
/

N. 1145

AGENTE

Sanzilloha Cataldo

scatti N.



A R R E T R A T I

~~NY 100-10274-1-22-22-11219-2-11000-11219-231~~

dal 1-7-974 al 31-7-974

~~Argumente sur minimisation des impacts sur la biodiversité à 12:00~~

Approved for Release by NSA on 08-29-2013 pursuant to E.O. 13526

dalla classe 11 A alla classe 9c

[illegible]

DIFFERENCE IN THE LIFE CYCLE AND EFFECTS OF DEX

enprote-a-muzyer-1073

~~(XCPDUS)~~

673

3 SET. 1974

Corrisposti con le competenze di AGOSTO/974

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO
 UFFICIO AMMINISTRATIVO

UNICIPALITÀ AUTOTRASPOR
F.C.O. AMMINISTRAT

27/11/1973

784-08.43

LL'Agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

S E D E

Diamo riscontro alla Vs/riciesta del 22/11/1973, per comunicarVi che negli Accordi Aziendali vigenti in questa Azienda non è previsto il riconoscimento dello scatto biennale di anzianità agli invalidi Civili.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO
Il Direttore di Esercizio

ME TE.

118 5
Lett. a Direzione di Esercizio N. 1657/13 di Prot.
22 NOV. 1973
TARANTO A. M. A. T.

Il sottoscritto Laureato Cataldo già
dipendente di codesta Azienda dal 30 luglio 1972
chiede, in virtù dell'accordo aziendale sindacale
che gli venga riconosciuto lo scatto anticipato,
essendo lo stesso in possesso del 35%.
L'ufficio personale dell'Azienda è in possesso
della documentazione relativa al caso.

Si è di un positivo esito della
presente legge. Distinti saluti.

Luigi M. Cataldo

Taranto 22/11/1973-

29/Agosto/1973

11'Agente

Sig. LANZILLOTTA Cataldo

e.p.c. (*)

S E D E

Assunzione.-

Le comunico che la S.V. in applicazione della legge 2/4/1968, n. 482, visto il nulla-osta n. 14804 del 28/luglio/1973, rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale-Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione-Taranto-con il quale viene avviato al lavoro nella sua qualità di "Invalido Civile" verrà assunto a decorrere dal 30/luglio/1973 alle dipendenze di questa Azienda con la qualifica di Manovale è inquadrato ai sensi della legge 6/8/1954, n. 854 nella classe 11^a categoria A.

Il suo rapporto di lavoro verrà disciplinato dalla legge 8/1/1931, n. 148 ed il suo trattamento economico sarà quello previsto per la categoria, dei Contratti Nazionali, e Aziendali vigenti.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. Paolo Tarantino)

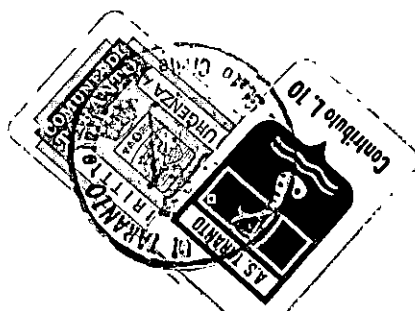
- (*)- Al Direttore Amm/vo
- Al Capo Servizio Tecnico
- Alla Cassa di Soccorso
- Al Dopolavoro Aziendale

S E D E



COMUNE DI TARANTO

Ufficio dello Stato Civile N. 4
SEZIONE TRE CARRARE



ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA

(1) Bonzillole Cataldo
ANNO 1935 N. 368 PARTE I
L'anno mille novemilatrecento
addì 9 di gennaio
a ore — meridiane novi e minuti quindici nella casa posta in
via Germania
n. 18 è nato (2) Bonzillole Cataldo Antonio
di sesso maschile

ANNOTAZIONI DI MATRIMONIO

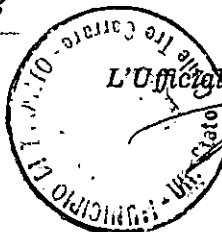
Qd. 31-10-1957 al M. 637 p. 1. A
in Taranto nato Bonzillole Cataldo
Spouse M. M. M.

Perché consti si rilascia il presente a norma della legge 31-10-1955, n. 1064, in carta libera per uso amministrativo, e, comunque per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Taranto, li 31-7-1957

L'Impiegato incaricato

[Signature]



L'Ufficio dello Stato Civile

[Signature]

(1) Solo cognome e nome.

(2) Cognome e nome (ed eventuali altri nomi).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione
T A R A N T O

Servizio: II°
Prot.: n° 14804 /II/D/z
Rif. nota 707/73
del 26.7.1973

Taranto, li 28 luglio 1973

Spett. Az. Munic. A.M.A.T.

Via C. Battisti

TARANTO

Al Sig.

LANZILLOTTA Cataldo

Via Maturi, 6

TARANTO

e, per conoscenza:

SEZIONE COMUNALE DEL LAVORO

TARANTO

SEZIONE COMUNALE DEL LAVORO

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

TARANTO

OGGETTO: Legge 2.4.1968, n°482- Avviamento di n° 1 Invalido civile.-

In applicazione delle disposizioni contenute nella Legge in oggetto indicata, ed in riferimento alla richiesta avanzata da codesta Ditta, con la nota sopra segnata, si avvia al lavoro il sottoindicato disoccupato, regolarmente iscritto negli elenchi previsti dall'Art.19 della stessa legge.

All'invalido avviato codesta Ditta dovrà preferibilmente assegnare mansioni che non richiedano eccessivo impegno fisico e che non lo espon-
gano, comunque, a rischio di infortunio.

Le Sezioni Comunali, che leggono per conoscenza, provvederanno ai con-
sueti adempimenti di competenza (ritiro del Mod.C/1 e consegna del li-
bretto di lavoro).

LA PRESENTA HA VALORE DI REGOLARE FOGLIO DI AVVIAMENTO.-

LANZILLOTTA Cataldo n.12.8.1935 -
Invalidità 35% -

/pg.



IL DIRETTORE
(Dott. Giorgio BAGNULO)



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE



Certificato di RESIDENZA

N. Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

CF. LANZILLOTTA Cataldo
12/8/1935

1935

n.Taranto 12/8/1935 (n.368 p.I)
cgt.Vitto Vita - Taranto 31/10/1957
atto n.634 p.II s.A FF.77125
residente 19/7/1967 da Gallarate
Invalido civile
Via Maturi 6 Lic.Elem.

è residente in questo Comune.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, è, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto Il,

31 lug. 73 8211





COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE



Certificato di CITTADINANZA ITALIANA

N. Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

CF. LANZILLOTTA Cataldo

1935

n.Taranto 12/8/1935 (n.368 p.I)

cgt.Vitto Vita - Taranto 31/10/1957

atto n.634 p.II s.A

FF.77125

residente 19/7/1967 da Gallarate

Invalido civile

Via Maturi 6

Lic.Elem.

è cittadino italiano.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

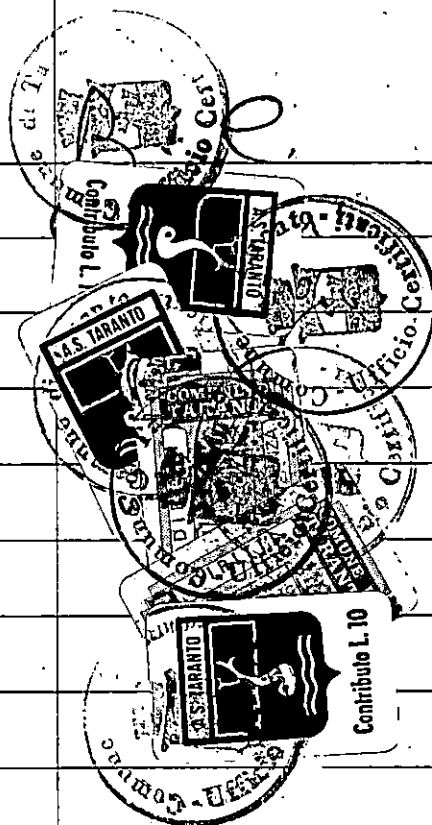
L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto Il.

31 003.73 0212



9349
9687



COMUNE DI TARANTO
V^a RIPARTIZIONE
UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle assunte informazioni

CERTIFICA

che il Sig.

nato a

qui residente dal

buona condotta civile e morale.

Acciò consti, rilascia il presente.

Taranto li,

31 LUG. 1973

195

IL REDATTORE

IL SINDACO



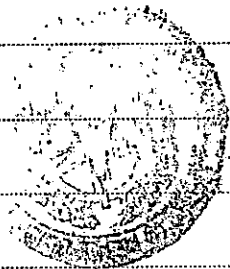
CASELLARIO GIUDIZIALE

CERTIFICATO GENERALE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Al nome di Laurillotte Catelolo
nato il 19-8-1935 in Taranto
Provincia di Taranto Taranto
sulla richiesta di esso Laurillotte Catelolo
per uso fabro

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale risulta:



NULLA
TARANTO
IL SEGRETARIO
Antonio IACOVELLI

[Handwritten signature]

N. 10718 Reg. IL SEGRETARIO



N. 3 del Registro

Mod. S. P. - 2



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Provveditorato agli Studi TARANTO Direzione didattica TARANTO IV
Comune TARANTO Frazione _____

SCUOLA POPOLARE CERTIFICATO DI STUDIO

Anno scolastico 1948-1949

Si certifica che l'allunno Giusillotta Cataldo
figlio di Giuseppe e di Eufrosina Anna
nato a Taranto il 6-8-1935
ha frequentato il Corso tipo B, di cui all'art. 2, lett. B del D. L. 17-12-1947, n. 1599,
e ha conseguito la licenza del Corso elementare superiore, riportando i seguenti voti:

LINGUA ITALIANA . . .	<u>sei</u>	} (1)
ARITMETICA . . .	<u>sei</u>	
INSEGNAMENTI VARI . .	<u>sei</u>	

Taranto, li 22-6 1949

LA COMMISSIONE

T. Naudis
Elvira Serace
responsabile



IL DIRETTORE DIDATTICO
(Giuliano De Fais)

(1) Le votazioni - in decimi - devono essere scritte in lettere.

Il sottoscritto Sanilotta Catebale ritiro
dall'ufficio personale il certificato di licenza
dimenticare della scuola popolare

17/11/78

Sanilotta Catebale



Reg.

STATO DI FAMIGLIA

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA

che in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

CF. LANZILLOTTA Cataldo

1935

n.Taranto 12/8/1935 (n.368 p.I)
cgt.Vitto Vita - Taranto 31/10/1957
atto n.634 p.II s.A FF.77125
residente 19/7/1967 da Gallarate
Invalido civile
Via Maturi 6 Lic.Elem.

Mg. VITTO Vita

1934

n.Taranto 22/3/1934 (n.679 p.I)
cgt.Lanzillotta Cataldo-Taranto 31/10/1957

Fg. LANZILLOTTA Egidio

1955

n.Taranto 14/11/1955 (n.94 p.I s.A)
celibe

Fg. LANZILLOTTA Giuseppe

1960

n.Gallarate 23/6/1960 (n.533 p.I s.A)
celibe

Fg. LANZILLOTTA Michele

1966

n.Gallarate 3/3/1966 (n.241 p.I s.A)
celibe

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

31 LUG. 73

027400 Taranto II

O.F. Capo famiglia	Fru. Fratello uterino
Mg. Moglie	Sru. Sorella uterina
Pa. Padre	G. Genere
Fg. Figlio	Nu. Nuora
Mar. Marito	Np. Nipote
Ma. Madre	Ptr. Patrigno
Fr. Fratello germano	Mtr. Matrigna
Sr. Sorella germana	Fgs. Figliastro o figliastro
Fro. Fratello consanguineo	No. Nonno o nonna
Sro. Sorella consanguinea	Afd. Affidato
Su. Suocero o suocera	Afl. Affilato
Co. Cognato o cognata	Adt. Adottato
Zio	Cro. Cuno convivente

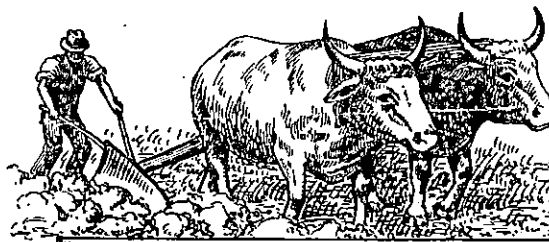
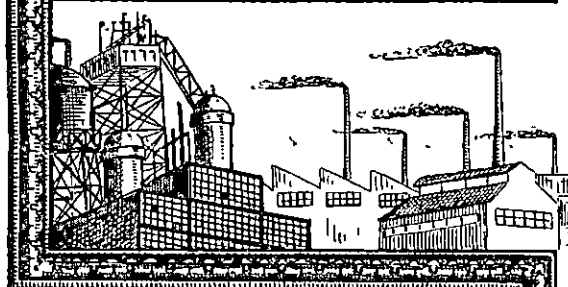
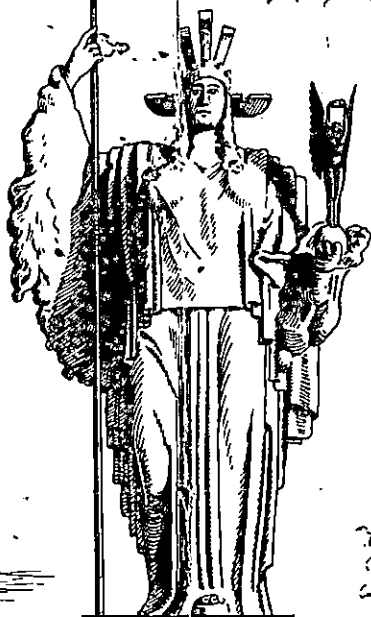


L'Ufficiale di Anagrafe

Taranto

Lanzillotta N. 64

N. 12 del Catal. (R. 1947)



ESERCITO ITALIANO

UFFICIO RECLUTAMENTO DISTRETTO MILITARE DI TARANTO
Ufficio Reclutamento - Sezione Reclutamento

FOGLIO DI CONGEDO ASSOLUTO

per riforma (art. 24 L. 18 lett. A) con decorrenza 16.2.1957

che si rilascia al (3)

Lanzillotta Cataldo

figlio di Giuseppe

e di Efuso Anna

nato il 12 Agosto 1915 a Taranto Circondario di Taranto

Appartenente per fatto di leva al Distretto Militare di Taranto

N. 81487 di matricola.

A Taranto addì 21 MAR. 1957 19

FIRMA DEL TITOLARE



IL COLONNELLO
Comandante del Distretto
(Cataldo Leo)

Contrassegni personali.	Statura metri 1,	Sopracciglia
	Capelli	Fronte
	Occhi	Naso
	Colorito	Bocca
	Dentatura	Mento
	Segni particolari	Viso
Arte e grado d'istruzione	Arte o professione	
	Se sa { leggere scrivere	
Primo arruolamento ed esito di leva	Arruolato ⁽⁴⁾ il 19.....	
	Estratto il N. nella leva della classe 1 nel Mandamento di Circondario di	
Servizio effettivo sotto le armi ⁽⁵⁾	ANNI	MESI
	GIORNI	
Trasferimenti di corpo du- rante il servizio	Dal ⁽⁶⁾ trasferito al	
	il 19.....	
	Trasferito al il 19.....	
	Trasferito al il 19.....	
Campagne, ferite e deco- razioni		
		
		
		
Indennità di viaggio corrisposte per raggiungere il domicilio in Trasporto personale { in ferrovia da a L. per mare da a L. Indennità di trasferta L. per n. giornate di viaggio.		
L'AIUTANTE MAGGIORE		
N. B. - Per gli inviati in congedo assoluto direttamente.		
ANNOTAZIONI		
⁽¹⁾ Corpo o Distretto che rilascia il foglio di congedo. ⁽²⁾ Indicare la causa per la quale si rilascia il congedo, cioè: per proscioglimento dal servizio; per collocamento a riposo dopo l'invio in congedo assoluto della classe cui appartiene; per collocamento a riposo per infermità dipendenti dal servizio; per collocamento in riforma, o per riforma in rassegna. Per i riformati in rassegna, che possono essere rivisitati, ed arruolati si aggiungerà: salvo il disposto dell'art. 82 del T. U. delle leggi sul reclutamento. ⁽³⁾ Cognome, nome, grado, impiego e carica speciale. ⁽⁴⁾ Di leva o volontario. Se di leva si indicherà la data dell'arruolamento al consiglio di leva; se volontario la data dell'arruolamento alle armi. ⁽⁵⁾ Dedotto il tempo non computabile a tenore dell'art. 112 della legge sul reclutamento. Scriverlo in tutte lettere. ⁽⁶⁾ Corpo cui fu assegnato dal distretto di leva nella prima venuta sotto le armi.		

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi n. 1927 n. 530 e n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

che è occupato nel lavoro di
presso

accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di

Data della visita

Comune di

Timbro

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto ha raggiunto il grado
di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art. 7 legge 26 aprile 1934
n. 633) avendo

in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 635).

Certificato scolastico o del Direttore didattico di
in data

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto
il grado di istruzione prescritto concessa dall
in data

Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi
esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo

IL FANCIULLO

IL SINDACO

IL RAPPRESENTANTE

Prezzo L. 15

126

19710
15853
ATO di LAVORO N. 5853

Legge 10 gennaio 1935 N. 112

Documento provvisorio sostitutivo

Comune di TARANTO

Rilasciato a

di

nato a

Residente a

Via

Grado d'istruzione

Lingue estere conosciute

E' stato all'Estero?

Servizio Militare - Esito di leva

Specialità

Combattente

Mutilato o invalido

Comune di TARANTO

Data del rilascio del libretto

IL TITOLARE

Sindaco

Timbro e Bollo

[illegible]

(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

01-88

Timbro

(art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934 n. 653, e art. 262 T.U. leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265)

occupato nella lavorazione _____

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto _____.

Comune _____

Ufficio di Collocamento di

Prov. di

TARANTO

ISCRIZIONI

DATA	N. ISCRIZIONE	CATEGORIA	FIRMA DEL COLLOCATORE
-6 MAG. 1953	19710	4 ^a Classe	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE REGIONALE REGIONE LIGURIA CANTIERI REGIONALI SEGRETERIA REGIONALE
1 FEB. 1955	"	2 ^a Class.	
DIC. 1957	"	---	
7 SET. 1958	7982	---	
22 LUG. 1957	10768	2n-02-00	
2 AGO. 1958	9477	"	
=7 GIU 1953	1992	"	
26 LUG 1977	10973	"	

VARIAZIONI e ANNOTAZIONI

relative alle pag. 1 e 2

STATO DI SERVIZIO

(riservato al datore di lavoro)

DITTA O ENTE	LOCALITA'	DATA DI		Stipendio o paga or.	Qualifica	Firma o timbro della Ditta
		Assunzione	Licenziamento			
Rondomino - Diego Peluso 91-174		2.9.958	2.9.1958			Portiere
VIGILIA; STABILIMENTO DI ALBIZZATE VALDARNO	ALBIZZATE VALDARNO	21.1.59	11.7.967			Contabile & Cont. e p. u. s. c.
IMMOBILIARE UMBRIA - S. R. L. TARANTO - Via Roma, 12		7.8.67	10.8.68			IMMOBILIARE UMBRIA - S. R. L. TARANTO - Via Roma, 12
IMPRESA ING. ALDO & ARCH. CIRO BRIOTTI C.E.I. TA S. a. S. Via Umbria, 19 - TARANTO		21.1.1969	20.7.70			ING. ALDO & ARCH. CIRO BRIOTTI C.E.I. TA S. a. S. Via Umbria, 19 - TARANTO
BRIOTTI COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. Via Umbria N. 19 TARANTO		21.7.70	6.6.73			C.E.I. TA S. a. S. BRIOTTI COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.p.A.
		1.1.6.73	25.7.73			
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO		30.7.73				
UFFICIO PERSONALE						